

Contratto Aziendale di Gruppo FS

**(integrativo del CCNL della Mobilità/
Area contrattuale Attività Ferroviarie
del ... luglio 2012)**

**di rinnovo del
Contratto Aziendale di Gruppo FS
del 16 aprile 2003**

**CONTRATTO AZIENDALE
DI GRUPPO FS**

Addì ... luglio 2012, in Roma

fra

il *GRUPPO FS* rappresentato **da**

con l'assistenza di *AGENS* rappresentata **da**

e

la *FILT/CGIL* rappresentata da

la *FIT/CISL* rappresentata da

la *UILTRASPORTI* rappresentata da

la *UGL TRASPORTI* rappresentata da

la *FAST FERROVIE* rappresentata da

la *ORSA FERROVIE* rappresentata

è stato sottoscritto **il/la** presente per la definizione del Contratto Aziendale di Gruppo FS, integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del luglio 2012.

PREMESSA

Il presente contratto costituisce il secondo livello di contrattazione di cui agli artt. 2 e 2 bis del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 28.6.2012 (d'ora in avanti CCNL Mobilità/Area AF) per le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane: Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Trenitalia S.p.A., Ferservizi S.p.A., Italferr S.p.A., FS Sistemi Urbani S.r.l. e Italcertifer S.p.A.

La scadenza e le modalità di rinnovo del presente contratto sono quelle stabilite nel capitolo Decorrenza e durata e **nell'art. 5 (Procedure di negoziazione a livello aziendale)** del CCNL Mobilità/Area AF del **20.7.2012**

Per le suddette Società del Gruppo FS, il presente contratto ed il CCNL Mobilità/Area AF del **20.7.2012** si applicano a decorrere dal 1° settembre 2012 sia per la parte normativa che per quella economica.

Le parti si danno atto che il presente contratto e il CCNL Mobilità/Area AF rappresentano gli strumenti con i quali le Società del Gruppo FS potranno affrontare le sfide competitive determinate dalla completa realizzazione del processo di liberalizzazione del settore.

In tale ambito l'incremento dell'orario di lavoro settimanale non determina ricadute negative sui livelli occupazionali, ma costituisce il presupposto per perseguire obiettivi di ottimizzazione della produttività e, coerentemente con gli scenari di mercato, per sviluppare la capacità produttiva delle aziende, consolidando ed incrementando gli attuali volumi di produzione, nonché per cogliere le opportunità di progressive internalizzazioni di attività.

In particolare, con l'adozione della nuova strumentazione normativa offerta dal CCNL Mobilità/Area AF e dal presente contratto in materia di organizzazione del lavoro e dei regimi di orario, le parti ritengono congiuntamente che siano state determinate le condizioni affinché la contrattazione collettiva aziendale possa svilupparsi nelle Società del Gruppo FS, ai diversi livelli previsti all'art. 2 (Sistema delle relazioni industriali), con l'obiettivo di realizzare il consolidamento del perimetro delle attività industriali, commerciali, manutentive, amministrative e di progettazione del Gruppo e, conseguentemente, la stabilizzazione e la qualificazione dei livelli occupazionali complessivi nel Gruppo FS nell'arco di vigenza del presente contratto.

Le parti attiveranno, nel rispetto delle procedure negoziali definite nel presente contratto e nel CCNL Mobilità/Area AF, i confronti necessari per individuare ed adottare le soluzioni più idonee, con gli obiettivi e le finalità qui descritti.

ART. 1 SISTEMA DELLA PARTECIPAZIONE

In applicazione di quanto stabilito al punto 3, lettera C), dell'art. 1 (Relazioni industriali) del CCNL Mobilità/Area AF, le parti assumono il metodo partecipativo come strumento necessario a rafforzare e meglio qualificare le relazioni tra le parti attraverso la partecipazione ed il coinvolgimento dei lavoratori.

A tal fine, in coerenza con quanto previsto al 3° capoverso del punto 4 del ripetuto art. 1, si confermano, fino all'istituzione dei nuovi organismi paritetici previsti dal CCNL Mobilità/Area AF, quelli già esistenti nelle Società del Gruppo FS alla data di stipula del presente contratto.

ART. 2 SISTEMA DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

1. Il sistema delle relazioni industriali nell'ambito del Gruppo FS si articola in due fasi distinte:
- fase della informazione;
 - fase della contrattazione.

Fermo restando che le materie rientranti nelle fasi dell'informazione e della contrattazione non potranno coincidere con quelle già ricomprese nel sistema di partecipazione, il sistema di informazione e contrattazione si collocherà alternativamente nelle seguenti sedi in rapporto alla configurazione organizzativa di ciascuna Società, cui corrisponde l'individuazione dei soggetti titolari competenti:

Strutture aziendali

Strutture sindacali

- | | |
|---|---|
| ➤ Gruppo FS (Holding) | Segreterie Nazionali |
| ➤ Società/Divisioni/Direzione Tecnica di Trenitalia SpA (strutture aziendali nazionali o territoriali),
in relazione alle materie individuate, rispettivamente, ai successivi punti 3.1.2, 3.1.3, 4.2.2 e 4.2.3 | Segreterie Nazionali o Segreterie Regionali |
| ➤ Unità produttive ,
come individuate dall'accordo nazionale del 29.7.2004
e successive modifiche | Segreterie Regionali/Nazionali
congiuntamente alle RSU
competenti |

2. Oltre alla fase di informativa annuale prevista al punto 5, lett. **B)** dell'art. 1 (Relazioni Industriali) del CCNL Mobilità/Area AF, che ha luogo presso la Holding del Gruppo con le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti, il sistema di informazione ai livelli previsti nel presente contratto si svilupperà a cadenza periodica con appuntamenti prefissati, nel corso di ciascun semestre, di norma, rispettivamente nel mese di aprile e di ottobre.

Ove se ne ravvisi la necessità, la fase di informazione sarà ulteriormente attivata, anche su specifiche materie, su richiesta di una delle parti stipulanti il presente contratto.

Il sistema di informazione e di contrattazione dovrà garantire, per ciascuna delle sedi in cui si realizza l'interlocuzione con le strutture sindacali competenti, la non ripetitività di materie già affrontate ad altro livello rispetto a quello specificatamente individuato dal presente sistema di relazioni industriali.

3. Fase della informazione

- 3.1 Ad integrazione di quanto stabilito al punto 5, lett. **B)** dell'art. 1 (Relazioni Industriali) del CCNL Mobilità/Area AF, l'informativa a livello aziendale, con le scadenze di cui al precedente punto 2, riguarderà anche le ulteriori materie di seguito indicate:

A livello nazionale:

3.1.1 per il Gruppo FS (Holding):

- a) strategie del Gruppo ed evoluzione dell'assetto societario;
- b) strategie produttive, con particolare riguardo alle prospettive in materia di investimenti, valorizzazione degli asset e politiche commerciali;
- c) analisi comparate sul posizionamento competitivo del Gruppo a livello nazionale ed europeo;
- d) stato di avanzamento dei processi di risanamento e sviluppo, sia a preventivo che a consuntivo, con illustrazione dei dati di bilancio sulla base di specifici indicatori di redditività ed economicità;
- e) indirizzi di politica attiva del lavoro, con particolare riferimento alle diverse tipologie di contratto anche articolate per singoli settori di attività, sulla base di nuove esigenze professionali risultanti da innovazioni produttive ed organizzative;
- f) indirizzi e verifiche in materia di azioni positive, di promozione della occupazione giovanile e dell'equilibrio occupazionale di genere;
- g) linee guida ed iniziative qualificanti la formazione e l'aggiornamento professionale in relazione ai nuovi fabbisogni professionali e sulla base dei ritorni qualitativi degli interventi formativi nel loro complesso;
- h) dati sulla consistenza del personale del Gruppo articolati per Società, età, sesso, figura professionale;
- i) politiche e corrispondenti linee evolutive in materia di lavori **affidati** in appalto nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 16 e 16 bis del CCNL Mobilità/Area AF.

3.1.2 per le Società/Divisioni/Direzione Tecnica di Trenitalia SpA:

- a) linee strategiche di intervento di carattere produttivo, commerciale ed organizzativo e loro conseguenti effetti, in relazione alla evoluzione dei rispettivi contesti di riferimento o dell'assetto societario e ai conseguenti effetti;
- b) andamento dei principali indicatori economici desunti anche dal bilancio della Società, illustrati in rapporto agli obiettivi prefissati, anche articolati per singole macrostrutture organizzative di livello territoriale;
- c) evoluzione della composizione occupazionale e dati analitici sulla consistenza del personale articolati per livello e figura professionale;
- d) variazioni degli aspetti quantitativi relativi alle attività "accessoria" e "complementare" del personale mobile, fermo restando quanto previsto al punto 2.3 del successivo art. 13 (Orario di lavoro);
- e) modifica della macrostruttura organizzativa;
- f) tipologia e volumi complessivi dei lavori **affidati** in appalto, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 16 e 16 bis del CCNL Mobilità/Area AF.

A livello territoriale:

3.1.3 per le Società/Divisioni/Direzione Tecnica di Trenitalia SpA:

- a) significative iniziative delle Società del Gruppo FS in attività imprenditoriali e/o istituzionali;
- b) programmi commerciali;
- c) modifica della struttura organizzativa territoriale;
- d) programmi di investimenti e di innovazione tecnologica;
- e) piano di attività e relativi strumenti e modalità per attuarne gli obiettivi;
- f) dati articolati sulla consistenza di personale differenziati per struttura territoriale, età, sesso e figura professionale;
- g) attivazione delle tipologie di contratto di lavoro previste agli artt. 19-24 del CCNL Mobilità/Area AF;
- h) dati sugli orari di fatto.

3.1.4 per le Unità produttive:

- a) obiettivi di produzione e di produttività e relativi indirizzi sui principali indicatori di performance delle singole unità organizzative;
- b) evoluzione della composizione occupazionale e dati analitici sulla consistenza del personale articolati per livello e figura professionale;
- c) dati analitici sugli orari di fatto, articolati per settore di attività e impianto, nonché suddivisi per tipologia e causali, rispetto alla programmazione e alle variazioni causate dall'andamento dei volumi di produzione;
- d) azioni dirette a garantire la qualità dell'ambiente, la sicurezza del lavoro e la salvaguardia degli impianti in coerenza con la legislazione nazionale in materia;
- e) modifica della microstruttura organizzativa.

4. Fase della contrattazione

4.1 La fase di contrattazione, fatte salve le procedure per la presentazione della piattaforma per il rinnovo dell'accordo aziendale regolata dall'art. 5 (Procedure di negoziazione a livello aziendale) del CCNL Mobilità/Area AF nonché le specifiche procedure negoziali disciplinate dal successivo art. 13 (Orario di lavoro), è articolata come segue:

- a) entro 5 giorni dalla richiesta avanzata da una delle parti stipulanti il presente contratto, si dovrà procedere alla individuazione della data di apertura del confronto;
- b) l'avvio della contrattazione avverrà entro e non oltre i successivi 5 giorni;
- c) la procedura negoziale dovrà concludersi entro il termine di 20 giorni dalla sua attivazione ai sensi di quanto previsto al punto 3 dell'art. 5 (Procedure di negoziazione a livello aziendale) del CCNL Mobilità/Area AF;
- d) in caso di mancato avvio del confronto, ovvero di successivo esito negativo del medesimo, i tempi di cui alla precedente lettera c) assorbono quelli previsti a tali fini dall'accordo del 18.4.2001 in materia di procedure di raffreddamento e conciliazione delle controversie collettive di cui all'art. 2, comma 2 della legge 146/90 come modificata dalla legge 83/2000, che, pertanto, si intendono così espletate.

Resta inteso che nel corso della procedura sopra individuata, le strutture sindacali non svolgeranno azioni conflittuali e le aziende non adotteranno misure unilaterali sulle materie del contendere.

- 4.2 Nell'ambito del sistema di rinvii operato dal CCNL Mobilità/Area AF e dal presente contratto, sono oggetto di contrattazione a livello aziendale, nelle sedi indicate, le seguenti materie:

A livello nazionale:

4.2.1 per il Gruppo FS (Holding):

- a) il presente contratto nei suoi aspetti relazionali, economici, normativi e temporali;
- b) progetti di azioni positive proposte dal Comitato nazionale per le Pari Opportunità aventi caratteristiche interaziendali;
- c) modalità di assegnazione di riconoscimento e fruizione di locali e permessi alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto;
- d) norme applicative della legislazione del lavoro, qualora la stessa preveda che l'applicazione sia rimessa all'autonomia collettiva di 2° livello, ovvero per gli aspetti disciplinati dal presente contratto;
- e) modalità di concessione delle anticipazioni del TFR;
- f) normativa e disciplina relative alla previdenza complementare, in attesa della trasformazione di Eurofer in Fondo di settore ai sensi dell'art. 54 (Fondo pensione complementare) del CCNL Mobilità/Area AF;
- g) norme di funzionamento e forme di intervento di carattere assistenziale e dopolavoristico;
- h) modalità di costituzione e funzionamento dei Collegi di Conciliazione ed Arbitrato;
- i) norme di funzionamento del Fondo di sostegno al reddito di cui all'art. 9 del presente contratto e relative procedure sindacali per la gestione delle problematiche occupazionali e di riconversione professionale;
- l) procedura di informazione e consultazione, ovvero istituzione del CAE di cui all'art. 14 del CCNL Mobilità/Area AF;
- m) disciplina di costituzione e funzionamento delle RSU e dei RLS;
- n) ricadute delle evoluzioni tecnologiche sulle condizioni normative del lavoro;
- o) azioni positive e di promozione dell'occupazione giovanile e del riequilibrio di genere, nonché utilizzo delle leve della mobilità interaziendale, della riallocazione geografica e della riconversione professionale.

4.2.2 per le Società/Divisioni/ Direzione Tecnica di Trenitalia SpA:

- a) progetti di azioni positive proposte dal Comitato nazionale per le Pari Opportunità aventi rilevanza di carattere aziendale;
- b) premio di risultato;
- c) applicazione delle norme sull'orario di lavoro, secondo quanto stabilito dall'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF e dell'art. 13 del presente contratto;
- d) modalità di fruizione del pasto per il personale di macchina e bordo in caso di ritardo treno e determinazione del valore del ticket restaurant, ai sensi dell'art. 51 (Pasti aziendali) del CCNL Mobilità/Area AF;
- e) normative di dettaglio in materia di reperibilità e disponibilità, ai sensi dell'art. 79, punto 8 del CCNL Mobilità/Area AF;
- f) condizioni e modalità di fruizione dei congedi per formazione continua, ai sensi dell'art. 40, punti 8 e 9 del CCNL Mobilità/Area AF;
- g) modifiche ai modelli di organizzazione del lavoro e del processo produttivo e relativi elementi utili alla valutazione degli effetti occupazionali in relazione

- alle evoluzioni degli specifici piani di attività e ai relativi volumi di produzione;
- h) azioni positive e di promozione dell'occupazione giovanile e del riequilibrio di genere, nonché utilizzo delle leve della mobilità, della riallocazione geografica e della riconversione professionale;
 - i) logiche, impostazioni e finalità degli interventi formativi, anche a carattere sperimentale, correlati ai mutevoli contesti tecnologici e commerciali relativi alla garanzia di più elevati standard di sicurezza e di qualità del servizio, nonché linee di indirizzo delle iniziative in materia di ambiente, salute e sicurezza del lavoro.

A livello territoriale:

4.2.3 per le Società/Divisioni/Direzione Tecnica di Trenitalia SpA:

- a) programmi di riequilibrio delle risorse umane nell'ambito del territorio di competenza;
- b) piani mirati di formazione e riqualificazione professionale nell'ambito del territorio di competenza;
- c) progetti di azioni positive presentate dai CPO regionali;

4.2.4 per le Unità produttive:

- a) articolazione dei regimi di orario contrattuale, organizzazione del lavoro e relative variazioni;
- b) effetti occupazionali scaturenti dai volumi di produzione, dalle innovazioni tecnologiche e dalle variazioni organizzative e produttive, nonché dalle articolazioni e variazioni dei regimi di orario;
- c) attuazione delle articolazioni e delle flessibilità in materia di orario di lavoro, di cui all'art. 13 (Orario di lavoro) del presente contratto;
- d) articolazione del premio di risultato, nell'ambito di quanto previsto tra le parti a livello nazionale di Società/Divisione/Direzione Tecnica di Trenitalia SpA.

- 5. L'avvio del confronto sulle materie oggetto di contrattazione avverrà come disciplinato al precedente punto 4.1 e potrà essere preceduto da una fase propedeutica di informativa nei confronti delle articolazioni competenti delle Organizzazioni Sindacali stipulanti e, ove previsto, delle RSU.
- 6. Fermo restando quanto disciplinato alla lettera c) del precedente punto 4.1, costituisce parte integrante del presente testo l'accordo del 18.4.2001 in materia di procedure di raffreddamento e conciliazione delle controversie collettive di cui all'art. 2, comma 2, della legge 146/90, come modificato dalla legge 83/2000.

ART. 3 PARI OPPORTUNITA'

- 1. Il Gruppo FS e le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto sono impegnate a garantire, sulla base dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza, la presenza, nelle sedi di relazioni industriali di cui al precedente art. 2 (Sistema delle relazioni industriali) e di partecipazione di cui al precedente art. 1 (Sistema della partecipazione), della rappresentanza di genere.

Il CPO Nazionale di cui al successivo punto 2, in applicazione di quanto stabilito al punto 2 dell'art. 56 del CCNL Mobilità/Area AF, allo scopo di fornire linee guida uniformi in materia di provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, definirà, entro sei mesi dalla data di stipula del presente contratto, un Codice di condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del CCNL Mobilità/Area AF in ordine alle finalità e ai compiti, nel Gruppo FS è confermato l'assetto dei Comitati per le Pari Opportunità (CPO), secondo le seguenti articolazioni:
 - 1 CPO Nazionale a livello di Gruppo;
 - 15 CPO sempre di Gruppo, costituiti nelle seguenti realtà territoriali: CPO Liguria, CPO Piemonte-Valle d'Aosta, CPO Lombardia, CPO Veneto, CPO Verona-Trentino Alto Adige, CPO Friuli Venezia Giulia, CPO Emilia Romagna, CPO Toscana, CPO Marche-Umbria-Abruzzo, CPO Lazio, CPO Campania-Molise, CPO Puglia-Basilicata, CPO Calabria, CPO Sicilia e CPO Sardegna.

3. I CPO sono composti da una rappresentante per ogni Organizzazione sindacale stipulante il CCNL Mobilità/Area AF e da un corrispondente numero di componenti designate dalle Società del Gruppo FS, ognuna con diritto di voto.

Nella designazione delle proprie componenti il Gruppo FS assicurerà un'equilibrata rappresentanza delle Società del Gruppo stesso.

Oltre alle componenti titolari di cui sopra, ognuna delle parti nomina la propria rappresentante supplente, che partecipa con diritto di voto in caso di assenza della titolare.

4. La riunione si ritiene valida con la presenza di almeno la metà delle rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali ed almeno la metà delle rappresentanti del Gruppo FS.

Ove sia necessario procedere a votazione, le deliberazioni sono assunte qualora siano approvate da un numero di rappresentanti corrispondenti alla metà più uno delle componenti del CPO.

5. La Presidente viene eletta dal CPO fra le sue componenti, con apposita deliberazione a maggioranza dei 2/3 del numero complessivo delle componenti del Comitato nelle prime due votazioni e della metà più uno dalla 3^a votazione. Tale elezione avviene a scrutinio segreto.
6. Il CPO resta in carica per tre anni.

Entro tre mesi dalla data di stipula del presente contratto si procederà al rinnovo di tutti i CPO aziendali.

In caso di dimissioni di una componente, la parte che l'ha designata provvede alla nomina di una nuova rappresentante entro 30 giorni dalla comunicazione delle dimissioni. Fino alla nuova designazione l'incarico è ricoperto dalla rappresentante supplente.

In caso di assenza prolungata o temporaneo impedimento della Presidente le componenti del Comitato designeranno, a maggioranza semplice, una sostituta, il cui incarico durerà per il tempo strettamente necessario a garantire il funzionamento del Comitato.

7. Il CPO è convocato dalla Presidente, di norma, bimestralmente o su richiesta di una delle parti, ovvero con richiesta scritta alla Presidente di almeno 1/3 delle componenti del CPO.

La convocazione dovrà essere effettuata per iscritto, di norma almeno 5 giorni prima della data dell'incontro, e dovrà indicare l'ordine del giorno ed essere corredata dalla necessaria documentazione.

Delle riunioni si darà conto in apposito verbale approvato dal CPO stesso.

Le aziende garantiranno adeguati supporti per la conservazione e consultazione della documentazione necessaria.

8. I singoli CPO regionali provvederanno a trasmettere al CPO nazionale il piano di attività per l'anno successivo in tempo utile affinché lo stesso CPO nazionale entro il mese di ottobre, possa inviare alla Direzione Relazioni Industriali di Holding e alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto il piano di attività di propria competenza, unitamente a quelli relativi ai diversi CPO regionali. Qualora nel corso dell'anno successivo dovessero intervenire significative variazioni nelle iniziative previste, queste saranno oggetto di preventiva comunicazione ai medesimi destinatari sopra menzionati.

9. Per lo svolgimento delle attività di istituto, a ciascuna Organizzazione Sindacale stipulante il CCNL Mobilità/Area AF ed il presente contratto sono riconosciute complessivamente n. 200 giornate annue di permessi retribuiti per le rappresentanti sindacali componenti dei CPO Nazionale e Regionali/ex compartimentali.

Tali permessi saranno fruiti dalle componenti sindacali dei CPO, su richiesta di ciascuna delle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti nei limiti del quantitativo annuo sopra definito, in rapporto ai diversificati impegni individuali connessi allo svolgimento dei singoli piani di attività, con le stesse modalità previste per i permessi sindacali all'art. 7 (Permessi per motivi sindacali e cariche elettive) del presente contratto.

Nelle giornate di permesso di cui al presente punto alle componenti dei CPO verrà corrisposta la stessa retribuzione prevista per i permessi sindacali di cui al citato art. 7.

Per la partecipazione alle medesime attività le componenti aziendali dei CPO saranno considerate presenti in servizio.

Per la realizzazione di progetti specifici, ove concordati tra CPO Nazionale, Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione di FS S.p.A. e Organizzazioni Sindacali Nazionali stipulanti, la partecipazione delle componenti sindacali sarà considerata attività di servizio ove svolta durante l'orario di lavoro.

ART. 4 ASSEMBLEA

1. Assemblee al di fuori dell'orario di lavoro

1.1 Qualora la richiesta di assemblea interessi i lavoratori appartenenti a più unità produttive della stessa o di più Società del Gruppo che insistano nel medesimo impianto/sede, la stessa deve essere presentata a ciascuno dei responsabili delle unità produttive interessate con un preavviso minimo di quattro giorni e deve contenere l'indicazione del numero complessivo previsto di partecipanti. Ciò al fine di consentire alla/e azienda/e di verificare per tempo la disponibilità di un idoneo locale.

Qualora il numero dei partecipanti all'assemblea risulti maggiore della previsione comunicata alle aziende dalle Organizzazioni Sindacali che l'abbiano indetta, ed il locale individuato non abbia sufficiente capienza, le responsabilità organizzative sono a carico delle medesime Organizzazioni Sindacali e l'assemblea si riterrà regolarmente effettuata.

I responsabili delle unità produttive interessate dovranno congiuntamente valutare la richiesta e, ove in relazione al numero previsto di partecipanti, la/e azienda/e non abbia/abbiano disponibilità di locali idonei, ne dovranno dare comunicazione congiunta alle Organizzazioni Sindacali e alle RSU che abbiano indetto l'assemblea almeno due

giorni prima della data prevista, per consentire alle stesse di provvedere direttamente alla individuazione di un locale idoneo al di fuori della/e azienda/e, ovvero a modificare le modalità di effettuazione dell'assemblea, secondo quanto stabilito al punto 3 dell'art. 11 del CCNL Mobilità/Area AF.

- 1.2 Nel caso di più assemblee concomitanti, l'uso dei locali per le riunioni verrà concesso seguendo l'ordine cronologico di presentazione della richiesta al responsabile dell'unità produttiva, da parte delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto ovvero dalle RSU.

2. Assemblee durante l'orario di lavoro

- 2.1 Il monte ore di permessi retribuiti per la partecipazione alle assemblee, di cui al punto 1 dell'art. 11 bis (Assemblea) del CCNL Mobilità/Area AF è individuato in 12 ore annue.
- 2.2 Per le assemblee indette congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto e solo per tre volte nell'anno, in caso di indisponibilità di idoneo locale aziendale, i responsabili delle unità produttive interessate dovranno congiuntamente individuare un locale atto ad ospitare l'assemblea, anche al di fuori delle aziende e darne comunicazione alle Organizzazioni Sindacali richiedenti e alle RSU almeno 2 giorni prima della data prevista.

Per le eventuali ulteriori richieste di assemblea avanzate nel corso dell'anno vale quanto previsto ai precedenti punti 1.1 e 1.2.

- 2.3 Al fine di consentire che lo svolgimento delle assemblee garantisca comunque la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti e non arrechi pregiudizio al regolare svolgimento del servizio, nei singoli impianti dell'unità produttiva nei quali non è possibile sospendere momentaneamente l'attività lavorativa, in quanto questa si svolge a turni e/o in presenza di specifiche esigenze di presidio del servizio, in occasione delle predette assemblee il gestore delle risorse autorizzerà l'allontanamento dal lavoro del personale non strettamente indispensabile.
- 2.4 Nei casi di cui al precedente punto 2.3, le Organizzazioni Sindacali o la/e RSU che ha/hanno indetto l'assemblea dovranno fornire al gestore delle risorse, entro e non oltre il terzo giorno successivo a quello di svolgimento dell'assemblea, l'elenco dei lavoratori che, liberi dal servizio, hanno partecipato alle assemblee comunicando la durata delle stesse. Il gestore delle risorse accrediterà ai lavoratori così segnalati un numero di ore, o frazione di ora, pari alla durata dell'assemblea, da usufruirsi esclusivamente a recupero, e solo a tale titolo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

ART. 5 REFERENDUM

1. In relazione a quanto previsto all'art. 12 ed ai punti 2 e 3 dell'art. 11-bis del CCNL Mobilità/Area AF, resta confermato il diritto di indizione di referendum su materie inerenti l'attività sindacale nei confronti delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto e, ai sensi di quanto previsto in materia dall'accordo del 29.7.2004 e successive modifiche, delle RSU.
2. La richiesta di referendum dovrà essere formulata alla società almeno 15 giorni prima della sua effettuazione.
3. Lo svolgimento dei referendum di cui ai punti precedenti inerenti consultazioni di carattere nazionale sarà disciplinato da specifica intesa tra le parti stipulanti il presente contratto.

ART. 6 LOCALI

1. Le parti confermano che, come previsto dall'art. 27 della legge 300/70 e dall'Accordo Interconfederale del 20.12.1993, nonché dall'art. 13 del CCNL Mobilità/Area AF, l'azienda porrà a disposizione della RSU un locale comune nelle Unità produttive - individuate nell'accordo nazionale del 29.7.2004 e successive modifiche - con più di 200 dipendenti occupati.
2. E' facoltà dell'azienda assegnare due locali nelle Unità produttive con più di 1.000 dipendenti occupati.
3. Nelle unità produttive con meno di 200 dipendenti occupati, le RSU potranno usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.
In questo caso la richiesta del locale dovrà essere inoltrata dalla RSU al responsabile dell'unità produttiva almeno due giorni prima della data fissata per la riunione.
4. I locali saranno individuati sul territorio a cura dei responsabili delle singole Unità produttive, che procederanno alla loro assegnazione predisponendo adeguato verbale di consegna.

E' in ogni caso fatta salva la possibilità per l'azienda di sostituire il locale assegnato con un altro, dando un preavviso alla RSU di almeno 30 giorni.
5. Ai fini del presente articolo, resta confermata la situazione in essere per quanto riguarda i locali assegnati alle RSU.
6. Le parti convengono di voler definire, entro tre mesi dalla data di stipula del presente contratto, un'intesa per la definizione, ove le aziende ne abbiano la disponibilità, delle modalità di utilizzo di locali aziendali da parte delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, in applicazione di quanto previsto al 1° alinea del punto 3 dell'art. 13 del CCNL Mobilità/Area AF. Fino alla definizione della presente intesa nei termini previsti resta confermata la situazione in atto.

ART. 7 PERMESSI PER MOTIVI SINDACALI E CARICHE ELETTIVE

1. Per i permessi retribuiti di cui al presente articolo, in aggiunta agli elementi retributivi di cui al punto 8 dell'art. 8-bis (Permessi per motivi sindacali e cariche elettive) del CCNL Mobilità/Area AF, la retribuzione giornaliera da corrispondere al lavoratore è integrata dai seguenti ulteriori elementi retributivi:
 - a) elemento retributivo individuale (ERI), di cui all'art. 25 del presente contratto;
 - b) elementi distinti della retribuzione (EDR), di cui all'art. 26 del presente contratto;
 - c) assegno ad personam, di cui al punto 1 dell'art. 38 (Disposizioni finali) del presente contratto;
 - d) salario di produttività, di cui all'art. 30 del presente contratto;
 - e) indennità di utilizzazione professionale e indennità di navigazione, di cui all'art. 31 del presente contratto;
 - f) emolumento personale aziendale (EPA), di cui all'art. 35 presente contratto;
 - g) indennità di cui ai punti 1, 6, 8 e 12 dell'art. 36 (Indennità diverse) del presente contratto.
2. Per i permessi sindacali di cui al presente articolo non opera quanto previsto al punto 3 dell'art. 30 del CCNL Mobilità/Area AF. Pertanto, ai lavoratori che usufruiscano di tali permessi in via continuativa, le procedure previste al punto 2 del ripetuto art. 30 del CCNL Mobilità/Area AF si

applicano ai soli fini del recupero delle festività con la facoltà del lavoratore, anche per il tramite dell'Organizzazione Sindacale di appartenenza, di posticipare il recupero delle stesse anche oltre i termini definiti allo stesso punto 2.

ART. 8

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

In applicazione del 3° capoverso del punto 8 dell'art. 49 del CCNL Mobilità/Area AF, le parti convengono sull'opportunità di dare concreta attuazione alla previsione dell' art. 49 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. che ha introdotto la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di sito produttivo (RLSSP), per rispondere alle esigenze specifiche riscontrabili in alcuni peculiari contesti lavorativi.

Il comma 1 del predetto art. 49 del D.Lgs. 81/08 ha individuato due potenziali contesti riferibili alle attività svolte dalle Società del Gruppo FS:

- a) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere;
- b) contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore a 500.

Le parti convengono di definire con uno specifico accordo, entro il 31 dicembre 2012, gli ambiti riferibili alle precedenti lettere a) e b), le procedure di individuazione dei siti e dei RLSSP, nonché le modalità secondo cui il RLSSP eserciterà le proprie attribuzioni, con particolare riferimento al necessario coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza presenti nel medesimo sito.

ART. 9

FONDO DI SOSTEGNO AL REDDITO

Le parti individuano nel Fondo di sostegno al reddito per il personale delle Società del Gruppo FS istituito con l'accordo nazionale del 15.5.2009 uno strumento utile per la gestione delle ricadute occupazionali nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, e confermano le modalità procedurali per la sua attivazione definite con l'Accordo di procedura sottoscritto nella stessa data del 15.5.2009.

In presenza di modifiche legislative che intervengano sulla costituzione e sul funzionamento di detti Fondi, le parti si incontreranno per definire le modifiche necessarie degli accordi sopra richiamati al fine di renderli coerenti con le nuove norme di legge.

ART. 10

ASSUNZIONI

1. Per procedere alle assunzioni attingendo dal mercato del lavoro, le Società del Gruppo FS utilizzeranno avvisi e forme di pubblicità per raggiungere il potenziale bacino di reperimento attivando di norma, in via prioritaria, il canale "Lavora con noi" del sito web di Gruppo "fsitaliane.it".

Gli avvisi dovranno specificare, in particolare, i seguenti requisiti:

- Società e figure professionali interessate dalla procedura di assunzione;

- titoli di studio, conoscenze tecnico-professionali e/o esperienze richieste;
- limiti di età;
- tipologia di contratti da stipulare, di norma corredati dall'indicazione delle relative quantità.

2. Sulla base delle caratteristiche richieste, il percorso di acquisizione si articolerà in tre fasi:

1^a fase – Preselezione:

Sulla base della corrispondenza alle caratteristiche richieste, verranno individuati i candidati da invitare a selezione tenendo conto di:

- punteggio del titolo di studio richiesto;
- precedenti esperienze lavorative maturate all'interno e fuori dal Gruppo.

2^a fase – Selezione:

Per coloro che al termine della prima fase risultino in possesso dei requisiti richiesti, il percorso di selezione potrà prevedere, a seconda del ruolo da ricoprire:

- prove tecnico-attitudinali (test, esercitazioni, simulazioni, ecc.);
- colloquio di valutazione motivazionale.

3^a fase – Valutazioni finali:

Colloquio di riscontro finale di idoneità con i responsabili delle strutture interessate.

Al termine della selezione l'azienda renderà noto l'esito ai candidati esaminati.

3. Per la ricerca di personale neolaureato potranno essere attivati scouting mirati con gli istituti universitari. Per specifiche funzioni di carattere tecnico-specialistico le Società del Gruppo FS potranno acquisire professionalità esperte direttamente dal mercato esterno.

ART. 11 ASSUNZIONI PARTICOLARI

1. Le Società del Gruppo FS potranno disporre l'assunzione del coniuge del lavoratore deceduto per cause direttamente connesse con il servizio ferroviario, che ne faccia richiesta entro due anni dal verificarsi dell'evento.

In caso di rinuncia da parte del coniuge o di sua inesistenza, le Società potranno assumere un figlio maggiorenne del lavoratore deceduto che ne abbia fatto richiesta entro due anni dal verificarsi dell'evento. Allorché più figli maggiorenni abbiano presentato richiesta di assunzione, le Società potranno procedere all'assunzione di uno di essi secondo l'ordine cronologico della nascita.

2. Inoltre, le Società del Gruppo FS esamineranno, compatibilmente con le esigenze tecniche, produttive od organizzative, l'ulteriore possibilità di assunzione nei seguenti casi particolari:

- a) figlio minorenni alla data di decesso del lavoratore per cause direttamente connesse all'esercizio ferroviario, nel caso di rinuncia di altri componenti il nucleo familiare, sempreché presenti domanda entro un anno dal raggiungimento della maggiore età;
- b) coniuge o figlio maggiorenne di lavoratore deceduto in costanza di rapporto di lavoro che, al verificarsi dell'evento, non possa vantare un'anzianità contributiva utile al conseguimento della pensione e/o la cui famiglia versi in stato di bisogno, sempreché presenti domanda entro due anni dal verificarsi dell'evento;
- c) coniuge o figlio maggiorenne di lavoratore licenziato per inabilità al lavoro dovuta a cause comuni, qualora non possa vantare un'anzianità contributiva utile al conseguimento della pensione e la cui famiglia versi in stato di bisogno, sempreché presenti domanda entro due anni dal licenziamento;

- d) coniuge di un lavoratore deceduto per cause di servizio, con figli minori a carico al momento del decesso, entro 10 anni dal verificarsi dell'evento.

Art. 12

CLASSIFICAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE

Classificazione professionale

1. In applicazione del punto 1.6 dell'art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, ad integrazione del sistema classificatorio individuato nel predetto art. 27, le parti convengono, per le attività di protezione aziendale delle Società del Gruppo FS, sulla istituzione delle seguenti figure professionali, con le declaratorie professionali indicate per ciascuna di esse:

Livello professionale C: TECNICI

Tecnico di Protezione Aziendale

Lavoratori addetti al monitoraggio delle criticità di security, anche a bordo treno, attraverso un'attività di rilevamento degli eventi anomali che interessano il patrimonio aziendale concorrendo alla elaborazione di progetti e favorendo le necessarie attività di tutela; supporto all'operato del personale incaricato di verificare la regolarità dei titoli di viaggio e le violazioni al regolamento di polizia ferroviaria; presenziamento degli asset aziendali in occasione di eventi che possano provocare ripercussioni sull'attività aziendale svolgendo attività di raccordo con le autorità di P.S.; controllo e verifica della corretta applicazione dei sistemi di sicurezza connessi in occasione di trasporti di merci speciali o pericolose.

Livello professionale B: TECNICI SPECIALIZZATI

Tecnico Specializzato di Protezione Aziendale

Lavoratori che svolgono attività di coordinamento e di organizzazione tecnica dei compiti assegnati ai Tecnici, finalizzata al rispetto delle procedure e degli standard attesi durante lo svolgimento delle attività operative, anche attraverso visite degli asset aziendali e il loro presenziamento diretto a prevenire possibili situazioni critiche; accertamento delle violazioni al regolamento di polizia ferroviaria.

Livello professionale Q: QUADRI

Posizione retributiva 2

Controllore/Coadiutore di Protezione Aziendale

Lavoratori che in possesso di conoscenza ed esperienza nei settori della protezione aziendale, della circolazione, dei servizi di bordo, dell'assistenza alla clientela e della vendita, espletano servizi ispettivi negli impianti rispetto a disfunzioni gravi e ripetute che possono caratterizzare i processi produttivi aziendali, accertano e contestano a terra e a bordo treno le infrazioni e gli abusi in materia di rilascio, acquisto ed utilizzo dei titoli di viaggio al fine di ridurre le frodi, l'evasione e l'elusione, controllano i servizi forniti dalle società appaltatrici verificando l'operato del relativo personale. Rappresentano il raccordo necessario per le attività di studio, progettazione e realizzazione dei sistemi security necessari alla tutela degli asset aziendali.

Posizione retributiva 1

Coordinatore di Protezione Aziendale

Lavoratori che, in possesso di conoscenza ed esperienza nei settori della protezione aziendale, della circolazione, dei servizi di bordo, dell'assistenza alla clientela e della vendita, attuano le

politiche, le strategie ed i piani operativi emanati dalla competente struttura aziendale e finalizzati alla tutela e alla salvaguardia degli asset societari anche nella gestione delle anomalie rilevanti; gestiscono rapporti, al livello di competenza, con Polfer, Protezione Civile, Prefetture e Organismi e Istituzioni, nonché delle attività di protezione aziendale nelle situazioni di anomalie ed eventi critici; elaborano e redigono appositi piani di dettaglio per la tutela degli impianti, provvedendo a determinare le misure di protezione necessarie.

2. Completano le attività di protezione aziendale quelle ricomprese nelle figure professionali già definite nell'art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF.

Sviluppo professionale

3. In caso di specifiche esigenze, espletati i percorsi di mobilità orizzontale e di riconversione professionale secondo le procedure relazionali previste dal presente contratto, verranno attivate di norma, dandone adeguata pubblicità, richieste di “manifestazioni di interesse” riportanti la tipologia delle posizioni da ricoprire e rivolte ai lavoratori dell'unità produttiva interessata e inquadrati di norma da almeno due anni nel livello professionale inferiore del corrispondente settore di attività.

4. Ai fini della preselezione si terrà conto di uno o più dei seguenti requisiti:

- professionalità, incarichi/posizioni ricoperti;
- possesso di specifiche competenze/attitudini;
- titolo di studio e anzianità aziendale.

I lavoratori, i cui requisiti risultano idonei, saranno ammessi alla selezione in un numero di candidati nel rapporto stimato di 1 a 3 rispetto alle esigenze.

5. La selezione si realizzerà attraverso l'utilizzo di uno o più dei seguenti strumenti:

- Test tecnico e/o attitudinale
- Colloquio individuale.

Al termine delle selezioni la Società renderà noto l'esito ai candidati esaminati.

6. Alle **Organizzazioni sindacali** stipulanti il presente contratto, alle RSU ed ai CPO, per gli istituti di competenza, sarà data informativa periodica sull'attivazione e sull'esito dei percorsi suddetti.
7. Con specifico riferimento all'acquisizione del livello professionale di Quadro le Società opereranno utilizzando strumenti di selezione basati essenzialmente sulla valutazione delle competenze professionali, delle capacità relazionali, delle attitudini alla leadership.

ART. 13 ORARIO DI LAVORO

Ai fini attuativi delle discipline e delle seguenti procedure, i soggetti negoziali sono individuati ai sensi **del punto 3** dell'art. 2 **bis** e del punto 1 dell'art. 5 del CCNL Mobilità/Area AF, nonché del punto 1 dell'art. 2 del presente contratto.

1. Disciplina generale

- 1.1 Per il personale delle Società del Gruppo FS l'orario di lavoro settimanale è quello previsto al punto 1.1 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF.

Per l'attuazione di quanto previsto al punto 1.2 dello stesso art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, almeno 45 giorni prima dell'applicazione delle flessibilità in oggetto le parti attiveranno una specifica procedura negoziale, comprensiva di una fase informativa inerente ai piani di attività ed alle esigenze organizzative, tecniche e produttive che richiedono l'attuazione delle flessibilità stesse.

In caso di accordo, da definire entro 20 giorni dall'attivazione della procedura negoziale, le parti converranno sulla durata del periodo interessato all'attuazione della flessibilità e sui limiti massimo e minimo dell'orario settimanale da attuare.

Qualora, invece, non fosse raggiunta un'intesa tra le parti, l'Azienda potrà realizzare la flessibilità multi periodale nei termini fissati al 2° capoverso del punto 1.2 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF esclusivamente per i lavoratori che operano nei turni/prestazioni di cui alle lettere c) e d) del punto 1.6 del ripetuto art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, formalizzando comunque alle strutture sindacali interessate, almeno 15 giorni prima della sua operatività, la comunicazione delle modalità attuative della flessibilità stessa (periodo interessato ed orari settimanali minimo e massimo).

- 1.2 In attuazione del punto 1.3 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, in caso di necessità di variazione ovvero di istituzione di nuove posizioni di lavoro, in attuazione del 2° capoverso del medesimo punto 1.3, di norma 2 mesi prima della scadenza prevista per l'attuazione della variazione, le parti attiveranno al competente livello di contrattazione aziendale una specifica procedura negoziale nel corso della quale sarà anche svolta una apposita fase informativa inerente alle esigenze organizzative, tecniche e produttive che richiedono la variazione stessa.

In caso di accordo, da definire di norma entro 20 giorni dall'attivazione della procedura, la variazione diviene operativa secondo le modalità ed alla scadenza convenute.

Nel caso non venga raggiunta un'intesa, risulterà applicabile quanto previsto all'ultimo capoverso del punto 1.3 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF.

- 1.3 In attuazione del punto 1.5 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, in caso di necessità di variazione, almeno 2 mesi prima della scadenza prevista per la sua attuazione, le parti attiveranno una specifica procedura negoziale a livello di contrattazione aziendale di unità produttiva, nel corso della quale sarà anche svolta una apposita fase informativa inerente alle esigenze organizzative, tecniche e produttive che richiedono la variazione stessa.

In caso di accordo, da definire di norma entro 20 giorni dall'attivazione della procedura negoziale, la variazione diviene operativa secondo le modalità ed alla scadenza convenute.

In caso di attivazione di nuove posizioni di lavoro, la modalità di ripartizione dell'orario di lavoro settimanale è su 5 giorni.

- 1.4 In attuazione del punto 1.7 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, qualora sia già in essere un orario spezzato, con intervallo non inferiore a 30 minuti e non superiore a 2 ore e 30 minuti, in caso di necessità di variazione entro gli stessi limiti minimi e massimi, la variazione stessa sarà oggetto di comunicazione da parte dell'azienda alle rappresentanze sindacali territoriali interessate almeno 30 giorni prima dell'entrata in vigore della variazione e, su richiesta delle stesse, potrà attivarsi una specifica procedura negoziale, da concludere almeno 10 giorni prima dell'attuazione, sulle esigenze organizzative, tecniche e produttive che motivano la variazione stessa.

Qualora, invece, fermi restando i limiti minimi e massimi di cui al 2° ed al 3° capoverso del citato punto 1.7 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, la modifica comporti una variazione rispetto ai limiti minimi e massimi in essere, ovvero si renda necessario attivare l'orario spezzato, almeno 2 mesi prima della scadenza prevista per la sua attuazione le parti attiveranno una specifica procedura negoziale a livello di unità produttiva, nel corso della quale sarà anche svolta una apposita fase informativa inerente alle esigenze tecniche, organizzative o produttive che richiedono la variazione stessa, ovvero l'adozione dell'orario spezzato.

In caso di accordo, da definire entro 20 giorni dall'attivazione della procedura, la variazione diviene operativa secondo le modalità ed alla scadenza convenute.

- 1.5** In attuazione del 3° capoverso del punto 1.4 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, al livello negoziale di unità produttiva le parti possono concordare, per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera c) del punto 1.6 dello stesso art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, l'elevazione entro il limite massimo di 9 ore della prestazione giornaliera interessante la fascia oraria 0.00 – 5.00. Restano confermate le articolazioni di orario che già prevedano tale flessibilità alla data di entrata in vigore del presente contratto.
- 1.6** In attuazione della lettera a) del punto 1.9 e del 3° capoverso del punto 1.10 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, per le attività di manutenzione delle infrastrutture svolte secondo l'articolazione dell'orario giornaliero di cui alla lettera d) del punto 1.6 dello stesso art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, sono confermate tutte le modalità di programmazione, nonché le relative procedure negoziali, disciplinate dall'accordo nazionale in essere alla data di stipula del presente contratto relativamente alla possibilità di effettuazione della 3ª notte, non consecutiva, tra due riposi settimanali.

In attuazione dell'ultimo capoverso dello stesso punto 1.9 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, qualora tali attività siano svolte sistematicamente dagli stessi lavoratori della manutenzione infrastrutture addetti a cantieri notturni, si determina l'applicazione delle norme sui lavoratori notturni di cui al Capo IV del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e s.m.i..

Le norme sui lavoratori notturni di cui al Capo IV del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e s.m.i. si applicano anche ai lavoratori addetti ai turni avvicendati di cui alla lettera a) del punto 1.6 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF.

- 1.7** Le parti convengono che alla data di entrata in vigore del CCNL Mobilità/Area AF e del presente contratto sono confermate tutte le modalità di distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro settimanale (punto 1.3, 1° capoverso, art. 28 CCNL Mobilità/Area AF), tutte le modalità di ripartizione dell'orario settimanale (punto 1.5, 2° capoverso, art. 28 CCNL Mobilità/Area AF), le modalità di attuazione dell'orario giornaliero spezzato (punto 1.7 art. 28 CCNL Mobilità/Area AF) e della prestazione unica giornaliera (**punto 1.6, lettera d), art. 28 CCNL Mobilità/Area AF**).
- Le eventuali successive variazioni potranno essere adottate, quindi, esclusivamente sulla base di quanto stabilito dal CCNL Mobilità/Area AF e dal presente contratto.
- 1.8** Le parti si danno atto che alla data di entrata in vigore del CCNL Mobilità/Area AF e del presente contratto sono confermate le vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro e sull'utilizzazione del personale ed agli eventuali connessi aspetti economici ove non modificati dal CCNL Mobilità/Area AF e dal presente contratto.

2. **Disciplina particolare per il personale mobile**

- 2.1 In attuazione del punto 2 dell'art. 28 (Orario di lavoro) del CCNL Mobilità/Area AF, le parti convengono la seguente disciplina per il personale di macchina (PDM), per il personale di bordo (PDB) e per il personale polifunzionale treno (PPT) dipendente da Trenitalia, fermo restando quanto previsto al 2° capoverso della lettera a) del punto 2.1 dell'art. 28 del CCNL stesso.

Le parti confermano quanto previsto riguardo ai moduli di equipaggio già operativi nelle Società all'atto dell'entrata in vigore del presente contratto, che restano confermati secondo le utilizzazioni in essere (2° capoverso, lettera d), punto 2.1 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF), fermi restando i possibili prolungamenti delle prestazioni lavorative diurne in base a quanto stabilito al successivo punto 2.7. E' invece subordinato all'accordo in sede aziendale l'impiego degli ulteriori moduli di equipaggio, sempreché siano coerenti con le disposizioni dell'ANSF e rispettino le condizioni di utilizzazione definite nell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF e nel presente articolo.

- 2.2 Ai fini del presente contratto si adottano le seguenti ulteriori definizioni di cui al predetto punto 2.1 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF:

- 1°, 2° e 3° alinea della lettera b);
- lettera c);
- lettera d), ad eccezione della definizione di cui al 2° alinea riferita al modulo di equipaggio MES.

Agli stessi fini, in relazione agli assetti organizzativi di Trenitalia in atto alla data di entrata in vigore del presente contratto, le parti adottano le seguenti corrispondenze convenzionali rispetto alle definizioni di cui alla lettera e) del medesimo punto 2.1:

- a) *SP1*: servizi circolanti in tutto o in parte su tratte ferroviarie classificate AV/AC ed effettuati dalla Divisione Passeggeri NI (DPNI);
- b) *SP2*: servizi effettuati dalla Divisione Passeggeri Regionale (DPR);
- c) *SP3*: altri servizi effettuati dalla DPNI, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a);
- d) *SM*: servizi effettuati dalla Divisione Cargo (DC).

- 2.3 Ai sensi del punto 2.2 del medesimo art. 28, sono confermate tutte le normative tecnico-organizzative in essere alla data di applicazione del presente contratto, nonché i correlati aspetti quantitativi, relativi alle attività "accessoria" e "complementare", di cui alla lettera c) del punto 2.1 del richiamato art. 28, le cui eventuali variazioni formano oggetto, a decorrere dalla stessa data, di informativa a livello aziendale almeno 20 giorni prima della loro introduzione. A richiesta delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto si attiverà una procedura negoziale prima della loro introduzione.

2.4 Riposo settimanale

- 2.4.1 In applicazione del punto 2.4.2 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, il riposo settimanale viene programmato tra il 4° e il 7° giorno, di norma al 6° giorno.

- 2.4.2 Solo per i servizi SP2 di cui al punto 2.7.B dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF ed al successivo punto 2.7.3 del presente contratto, nell'ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, può essere concordata la programmazione, al massimo per 8 volte nell'anno, della flessibilità normativa di cui alla lettera a) del punto 2.4.3 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, a condizione che il riposo settimanale:

- coincida con il sabato o la domenica;
- sia collocato dopo una prestazione giornaliera che termini entro le ore 22.00 del venerdì o del sabato;
- la prestazione giornaliera successiva abbia inizio non prima delle ore 6.00 della domenica o del lunedì.

2.4.3 In applicazione del punto 2.4.3, lettera b), dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, in alternativa al monte ore annuo dei periodi di riposo settimanale di cui allo stesso articolo, per il personale mobile delle Divisioni di Trenitalia S.p.A., nella programmazione dei servizi, tale monte ore annuo è sostituito quantitativamente e qualitativamente secondo quanto stabilito per le singole sezioni specifiche di cui al successivo punto 2.7.

2.5 Lavoro notturno

In attuazione del 3° capoverso del punto 2.5 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, ai fini del computo dei servizi notturni, il limite annuo è fissato in:

- 350 ore per il personale della DPNI addetto ai servizi "SP1";
- 320 ore per il personale della DPR addetto ai servizi "SP2";
- 360 ore per il personale della DPNI addetto ai servizi "SP3";
- 390 ore per il personale PPT della DC addetto ai servizi "SM".

In attuazione del medesimo 3° capoverso del punto 2.5 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, si conviene che il lavoro notturno del PDM della DC, seppure programmato con i limiti e le modalità di cui alle lettere a), b) e c) del punto 2.7.D.5 del citato art. 28, determina l'applicazione delle norme sul lavoro notturno di cui al Capo IV del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e s.m.i..

2.6 Pause

In attuazione del 3° capoverso del punto 2.6 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, l'eventuale adozione di modalità diverse per la fruizione del pasto è affidata alla procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, con particolare riferimento a specifiche situazioni locali (ad es.: giorni di chiusura, distanza effettiva dagli impianti ferroviari, ecc.).

2.7 Sezioni Specifiche

2.7.1 Flessibilità normative

Le flessibilità normative di cui alle successive Sezioni specifiche, salvo quanto diversamente previsto nei singoli punti, sono affidate alla procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8 e finalizzate a migliorare i livelli di produttività dell'unità produttiva interessata.

2.7.2 SP1 (trasporto passeggeri veloce)

- a) In attuazione del precedente punto 2.4.3, per il personale mobile, PDM e PDB, addetto ai servizi di trasporto passeggeri veloce di cui al punto 2.7.A dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, il monte ore annuo di riposo settimanale di cui al punto 2.4.2 dello stesso art. 28 è sostituito qualitativamente e quantitativamente come segue:

- n° 12 periodi annui, della durata minima di 60 ore consecutive comprendenti le giornate di sabato e domenica, una delle quali identificata nel turno come giorno di riposo settimanale;
- garanzia della fruizione complessiva di 3.276 ore annue di riposo settimanale.

I 12 periodi di riposo settimanale di cui al precedente capoverso, con durata minima di 60 ore, non possono essere compresi nei periodi di ferie continuative superiori a 7 giornate consecutive di calendario.

Tutti i periodi di riposo settimanale sopra definiti comprendono anche il riposo giornaliero.

- b) La base operativa è quella definita al 1° alinea della lettera d) del punto 2.1 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF. Nel caso l'impianto della base operativa in cui ha termine il servizio è diverso da quello in cui ha avuto inizio, l'azienda garantirà con i mezzi necessari il rientro all'impianto di inizio servizio ed il tempo necessario, individuato convenzionalmente a livello di Divisione Passeggeri Nazionale e Internazionale fino ad un massimo di 30 minuti, non è considerato utile ai fini del periodo minimo di riposo giornaliero.
- c) In attuazione del 1° alinea della lettera b) del punto 2.7.A.1 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, l'azienda potrà programmare i turni di servizio con durata massima fino a 10 ore del periodo di lavoro giornaliero collocato nella fascia oraria 5.00-1.00.
- d) In attuazione del 2° alinea della lettera b) del punto 2.7.A.1 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, l'azienda potrà programmare i servizi diurni con durata massima di 9 ore nella fascia oraria 5.00-1.00.
- e) In applicazione del 3° alinea della lettera b) del punto 2.7.A.1 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell'ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, potranno essere programmati i due servizi con RFR con durata massima complessiva fino a 18 ore e, per i servizi notturni, con i limiti di durata previsti per il lavoro notturno alla lettera a) dello stesso punto 2.7.A.1.
- f) In applicazione del 4° alinea della lettera b) del punto 2.7.A.1 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell'ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, potrà essere concordata, per il PDB, la programmazione fino ad un massimo di 5 servizi per mese con durata massima fino a 11 ore del periodo di lavoro giornaliero collocato nella fascia oraria 5.00-1.00.
- g) Le flessibilità normative di cui alla lettera b) del punto 2.7.A.2 ed alla lettera d) del punto 2.7.A.3 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF potranno essere concordate tra le parti a livello di unità produttiva nell'ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8.
- h) In applicazione della lettera b) del punto 2.7.A.4 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell'ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, potrà essere concordata la programmazione di un massimo di 5 servizi nel mese con durata massima della condotta effettiva fino a 7 ore per i servizi A/R con modulo di equipaggio MEC1.

2.7.3 SP2 (trasporto passeggeri regionale e locale)

a) In attuazione del precedente punto 2.4.3, per il personale mobile, PDM e PDB, addetto ai servizi di trasporto passeggeri regionale e locale di cui al punto 2.7.B dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, il monte ore annuo di riposo settimanale di cui al punto 2.4.2 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF è sostituito qualitativamente e quantitativamente come segue:

- n° 14 periodi annui, della durata minima di 60 ore consecutive comprendenti le giornate di sabato e domenica, una delle quali identificata nel turno come giorno di riposo settimanale;
- n° 12 periodi annui, della durata minima di 48 ore consecutive con inclusione o del sabato o della domenica, comprendente la giornata di calendario identificata come giorno di riposo settimanale;
- garanzia della fruizione complessiva di 3.420 ore annue di riposo settimanale.

I 26 periodi di riposo settimanale di cui al precedente capoverso non possono essere compresi nei periodi di ferie continuative superiori a 7 giornate consecutive di calendario.

Tutti i periodi di riposo settimanale sopra definiti comprendono anche il riposo giornaliero.

b) In attuazione del 2° capoverso del 1° alinea della lettera d) del punto 2.1 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, per la base operativa si conferma la situazione in atto nella Divisione Passeggeri Regionale di Trenitalia S.p.A. alla data di stipula del presente contratto.

c) Limitatamente alle linee di cui alla lettera b) del punto 2.7.B.1 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF ed in applicazione della stessa, per il personale mobile degli impianti periferici (impianti associati, presidi e turni di zona), la Divisione Passeggeri Regionale potrà programmare, tra 2 riposi settimanali consecutivi, 1 solo periodo di lavoro giornaliero con durata massima di 10 ore, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00-24.00 ed effettuati con moduli di equipaggio MEC1 e MEC4.

d) In applicazione del 2° **capoverso** della lettera b) del punto 2.7.B.1 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell'ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8 potranno essere concordati:

- servizi A/R effettuati con modulo di equipaggio MEC1 e MEC4 con durata massima del periodo di lavoro giornaliero fino a 8 ore e 30 minuti collocati nella fascia oraria 5.00-1.00;
- servizi A/R effettuati con modulo di equipaggio MEC2, MEB1, MEB2 con durata massima del periodo di lavoro giornaliero fino a 10 ore collocati nella fascia oraria 5.00-1.00;
- servizi diurni con RFR con durata massima di 8 ore e 30 minuti nella fascia oraria 5.00-1.00.

e) In attuazione del 1° alinea della lettera b) del punto 2.7.B.2 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, al fine di migliorare l'efficienza produttiva delle imprese, è possibile programmare la riduzione fino a 11 ore consecutive della durata minima del riposo giornaliero in residenza tra servizi programmati in A/R

collocati su due distinte giornate di calendario consecutive e le cui prestazioni giornaliere siano entrambe collocate nella fascia oraria 6.00-22.00.

Con contrattazione a livello di unità produttiva nell'ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, in applicazione del 3° alinea della lettera b) dello stesso punto 2.7.B.2 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, potranno essere concordati riposi giornalieri in residenza con durata minima non inferiore a 11 ore consecutive tra servizi programmati in A/R collocati su due distinte giornate di calendario consecutive e le cui prestazioni giornaliere siano entrambe collocate nella fascia oraria 5.00-24.00.

- f) In applicazione del 2° alinea della lettera b) del punto 2.7.B.2 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell'ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, potranno essere concordati riposi giornalieri in residenza con durata minima di 14 ore a seguito di servizi che terminano entro le ore 1.00.
- g) In attuazione della lettera d) del punto 2.7.B.3 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell'ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, l'azienda potrà concordare RFR con durata minima di 6 ore consecutive nel caso in cui entrambi i periodi di lavoro giornaliero afferenti tale RFR siano collocati nella fascia oraria 5.00-24.00 della stessa giornata di calendario.

2.7.4 SP3 (trasporto passeggeri)

- a) In attuazione del precedente punto 2.4.3, per il personale mobile, PDM e PDB, addetto ai servizi di trasporto passeggeri di cui al punto 2.7.C dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, il monte ore annuo di riposo settimanale di cui al punto 2.4.2 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF è sostituito qualitativamente e quantitativamente come segue:
 - n° 12 periodi annui, della durata minima di 60 ore consecutive comprendenti le giornate di sabato e domenica, una delle quali identificata nel turno come giorno di riposo settimanale;
 - n° 12 periodi annui, della durata minima di 60 ore consecutive, comprendenti due giornate solari di cui una delle quali identificata nel turno come giorno di riposo settimanale;
 - garanzia della fruizione complessiva di 3.276 ore annue di riposo settimanale.

I 24 periodi di riposo settimanale di cui al precedente capoverso, con durata minima di 60 ore, non possono essere compresi nei periodi di ferie continuative superiori a 7 giornate consecutive di calendario.

Tutti i periodi di riposo settimanale sopra definiti comprendono anche il riposo giornaliero.

- b) La base operativa è quella definita al 1° alinea della lettera d) del punto 2.1 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF. Nel caso l'impianto della base operativa in cui ha termine il servizio è diverso da quello in cui ha avuto inizio, l'azienda garantirà con i mezzi necessari il rientro all'impianto di inizio servizio ed il tempo necessario, individuato convenzionalmente a livello di Divisione Passeggeri Nazionale e Internazionale fino ad un massimo di 30 minuti, non è considerato utile ai fini del periodo minimo di riposo giornaliero.
- c) In applicazione del 1° alinea della lettera b) del punto 2.7.C.1 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, con contrattazione a livello di unità produttiva

nell'ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, possono essere concordati:

- servizi A/R con durata massima del periodo di lavoro giornaliero fino a 10 ore collocati nella fascia oraria 5.00-1.00;
 - servizi diurni con RFR con durata massima di 9 ore nella fascia oraria 5.00-1.00.
- d) Le flessibilità normative di cui alla lettera b) del punto 2.7.C.2 ed alla lettera e) del punto 2.7.C.3 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF potranno essere concordate tra le parti a livello di unità produttiva nell'ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8.
- e) In applicazione della lettera b) del punto 2.7.C.4 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell'ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, potranno essere concordati servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC1 oppure MEC4 con i limiti della condotta continuativa ed effettiva elevati fino ad un massimo di 30 minuti.
- f) In applicazione della lettera d) del punto 2.7.C.5 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell'ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, potrà essere concordato l'inserimento di una terza notte tra due riposi settimanali, purché non consecutiva alla precedente e non interessi per più di 1 ora la fascia oraria 0.00-5.00.

2.7.5 SM (trasporto merci)

- a) Il PPT utilizzato nei servizi di cui al punto 2.7 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF ed al presente punto 2.7, a partire dal 1° maggio 2013 dovrà essere in possesso dell'abilitazione al modulo D. Entro il 31 dicembre 2013 tutto il PPT che abbia i requisiti previsti sarà in possesso della patente A4 di cui alla COCS n. 46/DT del 29.11.2011 di Trenitalia S.p.A..
- b) In attuazione del precedente punto 2.4.3, per il personale mobile, PDM, PDB e PPT, addetto ai servizi di trasporto **merci** di cui al punto 2.7.D dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, il monte ore annuo di riposo settimanale di cui al punto 2.4.2 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF è sostituito qualitativamente e quantitativamente come segue:
- n° 12 periodi annui, della durata minima di 60 ore consecutive comprendenti le giornate di sabato e domenica, una delle quali identificata nel turno come giorno di riposo settimanale;
 - n° 12 periodi annui, della durata minima di 60 ore consecutive con inclusione o del sabato o della domenica, comprendente una giornata di calendario identificata come giorno di riposo settimanale;
 - garanzia della fruizione complessiva di 3.276 ore annue di riposo settimanale.
- I 24 periodi di riposo settimanale di cui al precedente capoverso, con durata minima di 60 ore, non possono essere compresi nei periodi di ferie continuative superiori a 7 giornate consecutive di calendario.
- Tutti i periodi di riposo settimanale sopra definiti comprendono anche il riposo giornaliero.

- c) In attuazione del 2° **periodo** del 1° alinea della lettera d) del punto 2.1 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, la base operativa è quella definita al 1° alinea della lettera d) del punto 2.1 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF. Nel caso l'impianto della base operativa in cui ha termine il servizio è diverso da quello in cui ha avuto inizio, l'azienda garantirà con i mezzi necessari il rientro all'impianto di inizio servizio ed il tempo necessario, individuato convenzionalmente a livello di Divisione Cargo fino ad un massimo di 30 minuti, non sarà considerato utile ai fini del periodo minimo di riposo giornaliero.
A livello di unità produttiva, in relazione a specifiche esigenze di produzione, potranno essere concordati ambiti diversi della base operativa.
- d) In applicazione del 1° alinea della lettera b) del punto 2.7.D.1 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell'ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, si potranno concordare servizi A/R effettuati con modulo di equipaggio MEC2 con durata massima del periodo di lavoro giornaliero fino a 10 ore nella fascia oraria 5.00-1.00.
- e) In applicazione del 2° alinea della lettera b) del punto 2.7.D.1 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell'ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, si potranno concordare servizi A/R con modulo di equipaggio MEC2 con durata massima del periodo di lavoro giornaliero fino a 11 ore nella fascia oraria 5.00-24.00.
- f) In applicazione del 3° alinea della lettera b) del punto 2.7.D.1 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell'ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, si potranno concordare servizi A/R con modulo di equipaggio MEC3, con il PPT in possesso di abilitazione al modulo D, con durata massima del periodo di lavoro giornaliero fino a 10 ore nella fascia oraria 5.00-24.00.
- g) In applicazione del 4° alinea della lettera b) del punto 2.7.D.1 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell'ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, si potranno concordare servizi A/R con modulo di equipaggio MEC3, con il PPT in possesso di abilitazione al modulo D, con durata massima del periodo di lavoro giornaliero fino a 8 ore se interessanti le fasce orarie 0.00-1.00 e 4.00-5.00.
- h) In applicazione del 5° alinea della lettera b) del punto 2.7.D.1 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell'ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, possono essere concordati servizi diurni con RFR con durata massima di 9 ore nella fascia oraria 5.00-24.00.
- i) In attuazione del 3° alinea della lettera d) del punto 2.7.D.3 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, la Divisione Cargo può programmare fino ad un massimo di 6 RFR nel mese. Con contrattazione a livello di unità produttiva, nell'ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, potrà essere concordata tra le parti anche la programmazione di un 7° RFR nel mese.
- j) Le flessibilità normative di cui al 1°, 2° e 4° aliena della lettera d) del punto 2.7.D.3 e quelle di cui alla lettera b) del punto 2.7.D.4 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF potranno essere concordate tra le parti a livello di unità produttiva nell'ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8.

2.8 Procedura negoziale per la programmazione dei turni di servizio

2.8.1 La **seguente** procedura negoziale è disciplinata in attuazione del punto 2.9 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF. La programmazione dei turni dovrà assicurare il mantenimento dei volumi di produzione assegnati entro un range di +/- 10% rispetto a quanto definito nell'ambito della procedura stessa.

La procedura è articolata in:

- a) una fase informativa nazionale di Divisione, come di seguito specificato al successivo punto 2.8.2;
- b) una successiva fase di contrattazione decentrata che, secondo le modalità descritte al successivo punto 2.8.3, si svolge:
 - presso le Unità Produttive della Divisione Passeggeri Regionale;
 - presso la Divisione, per i singoli prodotti, negli altri casi;
- c) fasi informative di report con cadenza, di norma, quadrimestrale, da svolgere nelle rispettive sedi di cui alla precedente lettera b), secondo le modalità descritte al successivo punto 2.8.4.

2.8.2 Di norma entro 30 giorni, ovvero 20 per la DC, dal rilascio delle nuove tracce orarie da parte del Gestore dell'infrastruttura, in precedenza all'attivazione della fase di contrattazione di cui al successivo punto 2.8.3, ogni Divisione fornisce alle Organizzazioni Sindacali Nazionali stipulanti i dati relativi a:

- le caratteristiche quantitative per tipologia di servizio, articolate per struttura territoriale, della nuova offerta commerciale programmata, corredate da una informativa sulle eventuali innovazioni relative all'impiego del materiale rotabile;
- le consistenze numeriche di PDM e PDB, ovvero PDM e PPT per la DC, esistenti all'avvio della procedura negoziale, articolate per impianto;
- i report dei principali indicatori gestionali relativi all'ultimo semestre in atto contabilizzato ed articolati per impianto;
- la ripartizione dei volumi di produzione relativi all'offerta commerciale programmata ed articolata per impianto, espressi, rispettivamente, in ore di condotta (diurna e notturna) per i servizi del PDM, ed in ore di scorta (diurna e notturna) per il PDB, ovvero il PPT per la DC, nonché, per ognuno di questi, in treni x chilometro/giorno ed in ore di lavoro (diurno e notturno);
- la proiezione in termini di impegno complessivo di personale, rispettivamente PDM, PDB e, per la DC, PDM e PPT, articolati per impianto, derivante dai turni di servizio ipotizzati per effetto della proposta di ripartizione dei volumi di produzione di cui all'alinea precedente.

2.8.3 Di norma almeno 30 giorni prima, ovvero 20 per la DC, della data fissata per l'entrata in vigore dei nuovi turni di servizio, le parti attivano al livello aziendale competente e, rispettivamente, per i servizi del PDM e del PDB, ovvero del PDM e del PPT per la DC, la fase di contrattazione decentrata di cui alla lettera b) del precedente punto 2.8.1.

Nell'occasione, sono oggetto di informazione i grafici dei servizi elaborati dall'azienda per i quali non sia prevista l'adozione delle flessibilità normative espressamente rinviate a questa fase di negoziazione dal CCNL Mobilità/Area AF o dal presente contratto.

Nell'occasione, sono invece oggetto di contrattazione i servizi per i quali l'elaborazione aziendale proponga l'adozione delle flessibilità previste dall'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF e, in attuazione del medesimo, dal presente art. 13, e con i criteri definiti al precedente punto 2.7.1.

Nell'occasione le parti possono altresì concordare modifiche alle originarie proposte aziendali.

In caso di intesa fra le parti, la procedura ha termine ed alla data di attivazione entra in vigore la programmazione concordata, la quale - ove nel frattempo fosse attiva una programmazione provvisoria aziendale - entra comunque in vigore entro 20 giorni dalla data dell'intesa stessa, ovvero alla scadenza eventualmente convenuta fra le parti.

Qualora, invece, non sia stata raggiunta un'intesa tra le parti, ovvero tale intesa non sia stata raggiunta in tempo utile per l'attivazione della nuova programmazione, entra provvisoriamente in vigore la programmazione predisposta dall'azienda senza l'adozione delle flessibilità normative elencate nelle Sezioni specifiche del precedente punto 2.7, fatte salve quelle esigibili indicate per ciascuna fattispecie normativa nel presente articolo.

- 2.8.4 I turni saranno forniti al personale con cadenza mensile e conterranno la programmazione dei servizi, dei riposi e delle assenze, per i primi 2 mesi. Conterranno inoltre la programmazione dei soli riposi settimanali per il terzo mese definendone la collocazione e le tipologie di cui al primo alinea della lettera a) dei precedenti punti 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4 ed al primo alinea della lettera b) del precedente punto 2.7.5.

I turni saranno forniti con almeno una settimana di anticipo rispetto alla data di attivazione e mensilmente verrà fornito il report relativo al lavoro mensile effettuato.

Qualora le richieste di assenza siano afferenti il riposo settimanale potrà essere ridefinita la durata di quest'ultimo, fermo restando il rispetto della collocazione e della durata minima contrattualmente prevista.

In occasione delle VCO, la visibilità dei servizi programmati potrà essere inferiore a 60 giorni, ma saranno comunque mantenute la collocazione e la tipologia dei riposi settimanali.

In occasione del Cambio Orario di dicembre la visibilità della programmazione dei turni si ridurrà progressivamente fino ad essere inferiore a 30 giorni, mentre in occasione del Cambio Orario di giugno la visibilità della programmazione dei turni sarà di almeno 30 giorni e sarà comunque resa visibile la pianificazione dei riposi settimanali come descritto al precedente primo capoverso.

- 2.8.5 A livello di unità produttiva di ogni Divisione, ovvero, se richiesto, a livello nazionale, l'azienda procede, di norma con cadenza quadrimestrale, alla fase informativa di report di cui alla lettera c) del precedente punto 2.8.1.

Nell'occasione, vengono forniti alle competenti strutture delle Organizzazioni Sindacali stipulanti dati utili a poter verificare l'andamento, nel periodo considerato, dei principali indicatori gestionali, della programmazione dei turni di servizio, degli eventuali ulteriori elementi caratteristici dell'utilizzazione del personale.

ART. 14
FERIE E PERMESSI

1. Al personale in servizio nelle società del Gruppo FS, in aggiunta a quanto previsto al punto 1 dell'art. 31 (Ferie) ed al punto 4 dell'art. 30 (Riposo settimanale e giorni festivi) del CCNL Mobilità/Area AF, sono riconosciuti permessi annui, retribuiti con la stessa retribuzione prevista per le giornate di ferie al successivo punto 4, nelle misure di seguito individuate:
 - 1.1 ai lavoratori con più di 5 anni di anzianità di servizio nelle società del Gruppo FS alla data dell'1.8.2003 verranno riconosciuti, oltre ai periodi di ferie di cui al punto 1.b dell'art. 31 del CCNL Mobilità/Area AF, n° 3 giornate di permesso annue;
 - 1.2 ai lavoratori con meno di 5 anni di anzianità di servizio nelle società del Gruppo FS alla data dell'1.8.2003 n° 3 giornate di permesso annue. A tali lavoratori al compimento del 5° anno di servizio verranno riconosciuti i periodi di ferie di cui al punto 1.b dell'art. 31 del CCNL Mobilità/Area AF;
 - 1.3 ai lavoratori assunti a decorrere dall'1.8.2003 n° 1 giornata di permesso annua a decorrere dal compimento dell'8° anno di anzianità di servizio;
 - 1.4 agli stessi lavoratori di cui al precedente punto 1.3 una ulteriore giornata di permesso annua a decorrere dal compimento del 10° anno di anzianità di servizio ed un'altra giornata di permesso annua a decorrere dal compimento del 12° anno di anzianità di servizio.
2. I permessi di cui al precedente punto 1 sono fruibili a richiesta del lavoratore entro l'anno e sono frazionabili in ore per periodi comunque non inferiori a un'ora. A tal fine, in caso di frazionamento, ciascuna giornata di permesso è convenzionalmente pari a 7 ore e 36 minuti nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale su 5 giorni, ed a 6 ore e 20 minuti nel caso di articolazione dell'orario settimanale su 6 giorni.

Nei casi di cui ai precedenti punti 1.3 e 1.4, nell'anno di maturazione delle ulteriori giornate di permesso, le stesse sono riconosciute in misura intera se il compimento dell'8°, del 10° e del 12° anno di servizio avviene nel 1° semestre dell'anno, e nella misura del 50% se il compimento dell'8°, del 10° e del 12° anno di servizio avviene nel 2° semestre dell'anno.
3. In aggiunta a quanto stabilito al punto 6 dell'art. 31 (Ferie) del CCNL Mobilità/Area AF, oltre al minimo contrattuale di cui al punto 3 dell'art. 68 (Retribuzione), all'indennità di funzione **Quadri** (art. 71 CCNL Mobilità/Area AF), al salario professionale (art. 72 CCNL Mobilità/Area AF), all'indennità di turno (art. 80 CCNL Mobilità/Area AF) e agli aumenti periodici di anzianità di cui all'art. 69 del CCNL Mobilità/Area AF, ai lavoratori è corrisposta, nelle giornate di ferie, anche la seguente ulteriore retribuzione:
 - a) elemento retributivo individuale (ERI), di cui all'art. 25 del presente contratto;
 - b) elementi distinti della retribuzione (EDR), di cui all'art. 26 del presente contratto, con le modalità di erogazione ivi previste;
 - c) assegno ad personam, di cui al punto 1 dell'art. 38 (Disposizioni finali) del presente contratto;
 - d) salario di produttività, di cui all'art. 30 del presente contratto;
 - e) indennità di utilizzazione professionale e indennità di navigazione, di cui all'art. 31 del presente contratto;
 - f) indennità di cui ai punti 1, 6, 8 e 12 dell'art. 36 (Indennità diverse) del presente contratto.

La stessa retribuzione di cui al precedente capoverso, rapportata ad ore con i criteri di cui al precedente punto 2, viene corrisposta in occasione della fruizione dei permessi di cui al precedente punto 1 nonché di quelli previsti al punto 4 dell'art. 30 del CCNL Mobilità/Area AF.

4. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell'art. 28 (Orario di lavoro) del CCNL Mobilità/Area AF, ferma restando la frazionabilità del riposo settimanale, secondo quanto previsto dal D.lgs. 66/2003, quando preceduto da un solo giorno di ferie, si confermano per gli altri casi le previgenti modalità di computo delle giornate di ferie stesse.

Il frazionamento delle ferie si applica esclusivamente in detrazione per favorire la ripresa del turno, sia per le ferie programmate che per le ferie richieste in gestione operativa.

Le giornate cosiddette di “intervallo” poste in precedenza o a seguito del periodo di riposo settimanale, sono parte integrante del periodo di riposo stesso.

ART. 15

MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO

1. Ad integrazione di quanto previsto al punto 6 dell'art. 32 (Malattia e infortunio non sul lavoro) del CCNL Mobilità/Area AF, al personale in posizione di malattia o di infortunio non sul lavoro viene corrisposta la seguente ulteriore retribuzione giornaliera:

- a) elemento retributivo individuale (ERI), di cui all'art. 25 del presente contratto;
- b) elementi distinti della retribuzione (EDR), di cui all'art. 26 del presente contratto;
- c) assegno ad personam, di cui al punto 1 dell'art. 38 (Disposizioni finali) del presente contratto;
- d) salario di produttività, di cui all'art. 30 del presente contratto;

nelle misure previste allo stesso punto 6 dell'art. 32 del CCNL Mobilità/Area AF.

A decorrere dall'8° giorno di malattia, in aggiunta alla retribuzione di cui al precedente comma, al lavoratore che ne abbia titolo viene corrisposta anche l'indennità di utilizzazione professionale e indennità di navigazione, di cui all'art. 31 del presente contratto, nelle misure previste al ripetuto punto 6 dell'art. 32 del CCNL Mobilità/Area AF.

2. Per il lavoratore nei cui confronti venga riconosciuta in via definitiva una inidoneità totale o parziale a svolgere le mansioni precedentemente affidategli, l'azienda individuerà soluzioni di impiego conformi con la ridotta capacità lavorativa del medesimo, anche in figure professionali diverse del medesimo livello professionale rispetto a quello di appartenenza, per i quali sussista la disponibilità di impiego dopo la destinazione degli eventuali inidonei per infortunio sul lavoro e malattia professionale.
3. Ove non sussista disponibilità di impiego in altra figura professionale, il lavoratore di cui al precedente punto 2 può essere utilizzato temporaneamente in una delle figure professionali del livello professionale inferiore per la quale sia riconosciuto idoneo, finché non sarà possibile utilizzarlo con cambio di figura professionale nel medesimo livello professionale di appartenenza per la quale è idoneo.
4. Il lavoratore riconosciuto temporaneamente inidoneo a svolgere le mansioni affidategli, può essere utilizzato in altra figura professionale del livello professionale di appartenenza o del livello inferiore per la quale conservi l'idoneità.
5. In tutti i casi previsti dai precedenti punti il lavoratore ha l'obbligo di conseguire le abilitazioni previste per la figura professionale di definitiva destinazione o di temporanea utilizzazione e/o di superare gli eventuali corsi di riqualificazione professionale, necessari per la sua proficua utilizzazione.

Il conseguimento delle predette abilitazioni e/o il superamento dei corsi di riqualificazione professionale deve realizzarsi entro il termine massimo di due anni.

6. Nei casi di temporanea utilizzazione nel livello professionale pari o inferiore a quello di appartenenza, di cui ai precedenti punti 3 e 4, ai lavoratori verrà corrisposta:
 - a) la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere a), b), c), d) del punto 1.2 dell'art. 68 (Retribuzione) del CCNL Mobilità/Area AF riferita alla figura professionale originaria;
 - b) la retribuzione aggiuntiva riferita alle mansioni effettivamente svolte.
7. In caso di recupero della piena idoneità, al termine o durante il periodo di diversa utilizzazione di cui al precedente punto 4, il lavoratore viene reintegrato nei compiti della figura professionale originaria.

ART. 16 **TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA'**

1. La retribuzione di riferimento ai fini del calcolo dell'indennità di cui ai punti 2.1 e 2.2 dell'art. 34 del CCNL Mobilità/Area AF, per ogni giornata di assenza, è la retribuzione giornaliera prevista per le giornate di ferie al punto 3 del precedente art. 14.
2. Per i primi due mesi di assenza facoltativa usufruita ai sensi del punto 1.6 del ripetuto art. 34 del CCNL Mobilità/Area AF, viene corrisposta la retribuzione di cui al precedente punto 1 nella misura del 100% per il primo mese e dell'80% per il secondo mese.
Per i successivi quattro mesi la stessa retribuzione di cui al comma precedente viene corrisposta nella misura del 30%.
3. In ciascun anno fino al 3° anno di età, per i primi 30 giorni di malattia del bambino ai genitori verrà corrisposta la retribuzione giornaliera di cui al precedente punto 1.

ART. 17 **TRASFERIMENTI**

Le parti si danno atto che i trasferimenti individuali di cui alla lettera A dell'art. 45 del CCNL Mobilità/Area AF sono riferibili a motivazioni di carattere tecnico, produttivo ed organizzativo non riconducibili alla gestione di problematiche di carattere occupazionale, per le quali operano le specifiche procedure sindacali in materia.

Quanto previsto alla lettera A dell'art. 45 del CCNL Mobilità/Area AF ed al successivo capoverso non si applica al personale addetto alla progettazione e alla connessa esecuzione dei lavori relativi alla costruzione di linee e impianti

In applicazione di quanto previsto alla lettera B dell'art. 45 del CCNL Mobilità/Area AF, le procedure sindacali per la gestione dei trasferimenti collettivi sono quelle definite agli artt. 2 e/o 9 del presente contratto.

ART. 18 **PASTI AZIENDALI**

1. In attuazione del 2° capoverso del punto 6 dell'art. 51 del CCNL Mobilità/Area AF, le aziende, nei casi di cui al 2° capoverso del punto 1 dello stesso art. 51 e negli impianti sprovvisti di mensa aziendale o di servizi sostitutivi della stessa (locali convenzionati), erogheranno al personale che ne abbia titolo, un ticket per il pasto di valore pari a € 7,30.

2. In applicazione dell'ultimo capoverso del punto 1 dell'art. 51 del CCNL Mobilità/Area AF, al personale della manutenzione infrastrutture che, operando su prestazione unica giornaliera, sia chiamato a svolgere attività lavorativa notturna con contrazione del riposo tra le due prestazioni (diurna e notturna) fino a 8 ore, verrà riconosciuta la fruizione del pasto per entrambe le prestazioni (diurna e notturna).

ART. 19

TUTELA LEGALE E COPERTURA ASSICURATIVA

A. Tutela Legale

1. Il dipendente citato in giudizio civile o sottoposto a procedimento penale per fatti o cause di servizio è tenuto a darne sollecita comunicazione alla Società di appartenenza.
2. Il Gruppo FS garantisce, mediante apposita polizza assicurativa, la tutela legale e le spese di giudizio ai dipendenti delle proprie Società cui si applica il presente contratto, citati in giudizio civile o sottoposti a procedimento penale per fatti direttamente connessi all'esercizio delle loro funzioni.
3. La garanzia di cui al punto precedente è sospesa nel caso di dolo del dipendente accertato con sentenza, ancorché non passata in giudicato.
La garanzia è ripristinata nel caso in cui l'esito del successivo grado di giudizio penale sia di proscioglimento ovvero di accertamento della natura colposa del comportamento del dipendente.

B. Copertura Assicurativa

1. I dipendenti sono coperti da apposita polizza assicurativa per i danni involontariamente arrecati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti materiali a beni tangibili, nello svolgimento delle mansioni e delle competenze per conto delle Società del Gruppo FS. La garanzia è estesa alla responsabilità dei CEL, dei Progettisti, dei Validatori e dei Direttori lavori.
2. I dipendenti che si trovano per conto delle Società del Gruppo FS alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori di loro proprietà, godono di una copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, integrativa della copertura offerta dalla RCA di legge sino al massimale previsto dalla stessa polizza, nonché di una specifica copertura Kasko per eventuali danni al proprio mezzo.
3. Il Gruppo FS dispone di coperture assicurative per i danni ai propri beni; pertanto, i risarcimenti e gli addebiti a carico dei dipendenti sia a seguito di ordinanza o sentenza dell'Autorità Giudiziaria, anche a titolo di provvisoria, sia a seguito di costituzione in mora da parte delle Società del Gruppo FS, per danni rimborsabili dal Fondo di Solidarietà di cui al punto 3 del successivo art. 22, verranno calcolati sulla base delle franchigie esistenti sulle polizze in essere.
4. Relativamente alle problematiche di cui al precedente punto 3, connesse alla copertura dei danni verso terzi, il Gruppo FS farà in modo di evitare che le parti civili si costituiscano nel giudizio penale a carico dei dipendenti.
5. Il Gruppo FS garantisce, inoltre, con una specifica copertura assicurativa, l'assistenza legale diretta e indiretta per il personale rimasto vittima di aggressione, da parte di soggetti terzi, durante lo svolgimento della propria prestazione lavorativa, ovvero nel caso di interventi a salvaguardia di beni appartenenti alle Società del Gruppo. Tale copertura assicurativa viene attivata all'esito della procedura aziendale sull'ammissibilità della richiesta.

ART. 20

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON PREAVVISO

Ad integrazione di quanto stabilito al punto 2 dell'art. 53 (Risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso) del CCNL Mobilità/Area AF, per i lavoratori delle Società del Gruppo FS nella retribuzione giornaliera di riferimento ai fini del calcolo dell'indennità di preavviso di cui al citato art. 53, sono comprese le seguenti ulteriori voci retributive:

- a) elemento retributivo individuale (ERI), di cui all'art. 25 del presente contratto;
- b) elementi distinti della retribuzione (EDR), di cui all'art. 26 del presente contratto;
- c) assegno ad personam, di cui al punto 1 dell'art. 38 (Disposizioni finali) del presente contratto;
- d) salario di produttività, di cui all'art. 30 del presente contratto;
- e) indennità di utilizzazione professionale e indennità di navigazione, di cui all'art. 31 del presente contratto.

ART. 21

TITOLI DI VIAGGIO

1. Al personale dipendente e agli ex dipendenti a riposo delle Società firmatarie del presente contratto, è consentito l'accesso ai treni della Società Trenitalia mediante titolo di viaggio secondo le modalità di seguito definite.
2. Al personale, all'atto dell'assunzione, viene rilasciata apposita Carta di Libera Circolazione (CLC) valida per l'intera rete nazionale, riportante gli elementi idonei all'identificazione del titolare.
3. Nei confronti degli ex dipendenti in pensione delle Società del Gruppo la CLC sarà rilasciata esclusivamente alle seguenti condizioni:
 - a. ultimo rapporto di lavoro, prima del pensionamento, alle dipendenze di Società del Gruppo firmatarie del presente contratto;
 - b. durata del suddetto rapporto di lavoro non inferiore a cinque anni, fatta eccezione per i casi di risoluzione del rapporto per sopravvenuta e riconosciuta inabilità ai sensi di legge;
 - c. risoluzione del rapporto di lavoro non determinata da licenziamento per motivi disciplinari;
 - d. astensione da qualsiasi prestazione lavorativa in favore di aziende ferroviarie concorrenti.
4. Al personale dei livelli Q,A,B,C la CLC consente l'accesso ai treni in 1^a classe ovvero nel livello di servizio "Premium" e "Standard", mentre al personale dei rimanenti livelli la CLC consente l'accesso ai treni in 2^a classe ovvero nel livello di servizio "Standard".
5. Per il personale dipendente e per gli ex dipendenti di cui al precedente punto 3, è confermato il rilascio di titoli per viaggi in numero illimitato in favore del coniuge e dei figli (fino al compimento del 25° anno di età e senza limiti di età per figli a carico portatori di handicap e permanentemente inabili al lavoro) da fruire alle stesse condizioni riconosciute ai titolari.
6. Per quanto riguarda il rilascio di biglietti internazionali ai dipendenti e agli ex dipendenti di cui al punto 3, le aziende si atterranno alle disposizioni del Regolamento FIP.
7. Ai titolari dei titoli di viaggio (dipendenti ed ex dipendenti) è addebitata annualmente, a fronte del rilascio del titolo di viaggio di cui ai precedenti punti, una quota per nucleo familiare avente titolo, pari a € 15,00.

8. I beneficiari dei titoli di viaggio di cui ai punti precedenti devono dotarsi di un diritto di ammissione per l'accesso ai treni di seguito indicati il cui valore è individuato come segue:
- | | | |
|---|---------|---|
| a. Treni Frecciarossa (FR) e Frecciargento (FA) | € 15,00 | tutti i giorni; |
| b. Treni Freccia Bianca (FB) e Eurostar (ES*) | € 15,00 | nelle giornate di venerdì, domenica, nei prefestivi, nei due giorni precedenti e successivi le giornate di Pasqua, Natale, Capodanno, Epifania. |
| | € 12,00 | nelle rimanenti giornate. |

ART. 22 WELFARE AZIENDALE

In attuazione del punto 4 dell'art. 1, nonché degli artt. 54 e 55 del CCNL Mobilità/Area AF le parti convengono sulle seguenti misure di welfare aziendale per il personale delle Società del Gruppo FS:

1. Assistenza sanitaria integrativa

- a) Le Società del Gruppo FS assicureranno tutto il personale dipendente alla forma di assistenza sanitaria integrativa che sarà individuata entro il 31 dicembre 2012, tra i soggetti su scala nazionale che garantiranno la migliore offerta di prestazioni a fronte di un contributo aziendale per ciascun lavoratore stabilito in:
- € 75,00 per anno, a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- b) ove ammesso dalla forma assistenziale prescelta, i lavoratori potranno integrare su base volontaria le prestazioni sanitarie definite ai sensi della precedente lettera a);
- c) per i lavoratori dipendenti delle Società del Gruppo FS con contratto di lavoro non a tempo indeterminato, la copertura per assistenza sanitaria integrativa sarà garantita dalle Società fino alla scadenza del contratto di lavoro;
- d) individuata la forma di assistenza sanitaria integrativa di cui alla precedente lettera a), le Società del Gruppo daranno immediata informativa a tutto il personale dipendente dei contenuti delle coperture assicurative e delle modalità operative necessarie per accedere alle prestazioni.

2. Pensione complementare

- 2.1 Le parti confermano che il Fondo Eurofer è il fondo di previdenza complementare per i lavoratori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
Sono, pertanto, confermati tutti i relativi accordi in vigore alla data di stipula del presente contratto.
- 2.2 A decorrere dal 1° settembre 2012 i contributi dovuti al Fondo Eurofer saranno computati sugli elementi della retribuzione mensile sotto richiamati:
- a) minimi contrattuali, di cui al punto 3 dell'art. 68 del CCNL Mobilità/Area AF;
 - b) superminimo individuale, di cui al punto 4 dell'art. 68 del CCNL Mobilità/Area AF;
 - c) aumenti periodici di anzianità, di cui all'art. 69 del CCNL Mobilità/Area AF;
 - d) indennità di funzione Quadri, di cui all'art. 71 del CCNL Mobilità/Area AF;
 - e) salario professionale, di cui all'art. 72 del CCNL Mobilità/Area AF.

Il contributo paritetico a carico del datore di lavoro e del lavoratore associato, calcolato sugli elementi sopra individuati, è dovuto nella misura di:

- 1% a carico del lavoratore;
- 1% a carico del datore di lavoro.

3. Fondo di Solidarietà

- 3.1 I lavoratori che, nell'esercizio delle proprie funzioni, causino un danno alle Società del Gruppo FS, sono tenuti al risarcimento del danno solo nel caso di danno arrecato per dolo o colpa grave.
- 3.2 La limitazione al risarcimento del danno ai soli casi di dolo o di colpa grave si applica anche alla responsabilità verso le Società del Gruppo FS che abbiano risarcito il terzo del danno arrecatogli.
- 3.3 Per il risarcimento alle Società del Gruppo FS ed ai terzi in caso di colpa grave è previsto l'intervento del Fondo di solidarietà istituito dall'art. 47 del CCNL 18.11.1994, le cui regole di funzionamento e di gestione come disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento vigenti del Fondo stesso, si intendono confermate.

4. Tutela del reddito per inidoneità

Le Parti considerano necessario individuare un sistema di tutela per i lavoratori delle Società del Gruppo FS riconosciuti inidonei in via definitiva dalla struttura competente di RFI (Direzione Sanità) alle mansioni per cui erano stati assunti od a cui erano stati successivamente adibiti, a causa di gravi patologie.

I criteri del sistema di tutela verranno individuati con apposito accordo tra le parti stipulanti il presente contratto, entro il 31 dicembre 2012. Nell'accordo le parti dovranno tra l'altro stabilire i criteri di erogazione e l'importo dell'indennità.

Considerata l'attuale capitalizzazione del Fondo di Solidarietà di cui agli accordi sindacali del 13 luglio 2005, le Parti ritengono necessario prevederne l'ampliamento dell'operatività per garantire forme di tutela del reddito di carattere solidale per i lavoratori di cui sopra anche utilizzando i fondi disponibili per coperture assicurative che assicurino tali tutele, nonché per eventuali ulteriori interventi a favore dei lavoratori.

ART. 23 D.L.F.

Le parti si danno atto che entro tre mesi dalla data di stipula del presente contratto, concorderanno una nuova disciplina dell'istituto coerente con le previsioni dell'art. 11, L. 20.5.1970, n. 300 e delle leggi n. 460/1997 sulle Associazioni senza fini di lucro e n. 383/2000 sulle Associazioni di promozione sociale, attraverso la revisione degli attuali statuti dell'Associazione Nazionale e delle Associazioni Territoriali.

ART. 24 TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Ad integrazione di quanto definito nel capitolo Retribuzione del CCNL Mobilità/Area AF, il trattamento economico del personale occupato nelle Società del Gruppo FS prevede anche i seguenti ulteriori elementi:
 - a) elemento retributivo individuale (ERI), di cui all'art. 25 del presente contratto;
 - b) elementi distinti della retribuzione (EDR), di cui all'art. 26 del presente contratto;
 - c) salario di produttività, di cui all'art. 30 del presente contratto;

- d) indennità di utilizzazione professionale e indennità di navigazione, di cui all'art. 31 del presente contratto;
- e) indennità per scorta vetture eccedenti, di cui all'art. 32 del presente contratto;
- f) indennità per attività svolta in cantieri notturni, di cui all'art. 33 del presente contratto;
- g) emolumento personale aziendale (EPA), di cui all'art. 35 del presente contratto;
- h) indennità diverse, di cui all'art. 36 del presente contratto:
 - per prestazione unica giornaliera anche con orario spezzato e intervallo fino a 1 ora;
 - per prestazione unica giornaliera con orario spezzato e intervallo superiore a 1 ora e fino a 2 ore;
 - indennità per il 6° e 7° giorno lavorato;
 - compenso per condotta mezzi di trazione con potenza superiore a 200 CV;
 - provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno;
 - indennità di bilinguismo;
 - indennità per istruttori nei corsi professionali;
 - assegno di confine;
 - indennità per PdM Cargo;
 - compenso per i collaudi;
 - visite in conto terzi per il personale sanitario;
 - indennità di sede all'estero;
 - compenso addetti manutenzione rotabili;
- i) indennità per il personale navigante, di cui all'art. 37 del presente contratto:
 - indennità di presenza a bordo;
 - quota oraria presenza a bordo;
 - indennità di collegamento terra-bordo;
 - lavoro straordinario - superi.
- j) assegno ad personam ex art. 38.6 CCNL 1990/92, di cui al punto 1 dell'art. 38 del presente contratto.

2. Per i seguenti elementi retributivi, già compresi nella Parte VI - Retribuzione del CCNL Mobilità/Area AF, vengono definite, negli specifici articoli che seguono, le discipline di dettaglio:

- 13^a mensilità;
- assegno personale pensionabile (14^a mensilità);
- trasferta;
- trattamento di fine rapporto.

3. Salvo quanto stabilito diversamente nei singoli articoli, la disciplina normativa e retributiva contenuta nel CCNL Mobilità/Area AF e nel presente contratto troverà applicazione dal 1° settembre 2012.

Fino a tale data, restano in vigore i trattamenti economici e normativi in atto alla data di sottoscrizione del presente contratto, salvo diverse specifiche disposizioni previste nei singoli articoli del contratto stesso.

4. Salario professionale

Ai lavoratori inquadrati nelle figure professionali della protezione aziendale di cui al precedente art. 12 che alla data di entrata in vigore del presente contratto abbiano in godimento una misura del salario professionale superiore a quella individuata dall'art. 72 del CCNL Mobilità/Area AF verrà confermata ad personam la differenza tra le due misure.

ART. 25
ELEMENTO RETRIBUTIVO INDIVIDUALE (E.R.I)

1. L'Elemento Retributivo Individuale (ERI) determinato in applicazione dell'art. 28 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003, mantenendo le caratteristiche di assegno personale pensionabile, non riassorbibile, non frazionabile e non rivalutabile, resta confermato in favore dei lavoratori ai quali risulta riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente contratto, con le stesse modalità e nelle misure determinate **in** applicazione del ripetuto art. 28.
2. L'importo mensile dell'ERI di cui al precedente punto 1, concorre alla determinazione della 13^a mensilità di cui all'art. 70 del CCNL Mobilità/Area AF ed all'assegno personale pensionabile di cui al punto 2 dell'art. 28 del presente contratto, nonché alla determinazione del TFR, come già definito nell'art. 84 (Trattamento di fine rapporto) del CCNL Mobilità/Area AF.

ART. 26
ELEMENTI DISTINTI DELLA RETRIBUZIONE (E.D.R.)

1. Nei confronti dei lavoratori ai quali, alla data di entrata in vigore del presente contratto venivano riconosciuti gli EDR 8.11.1995 e 11.9.1998 in applicazione dell'art. 30 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003, gli stessi EDR continuano ad essere riconosciuti, a decorrere dal 1° settembre 2012, nelle misure mensili riportate nelle colonne C e D della tabella (all. A) allegata al ripetuto art. 30, in relazione all'ex profilo professionale (colonna B della stessa tabella - all. A) rivestito alla data del 31.7.2003 e con riferimento all'ex figura professionale rivestita alla data del 31 agosto 2012 (colonna A della stessa tabella - all. A).
2. A conferma della disciplina degli EDR di cui al precedente punto 1 vigente alla suddetta data del 31.7.2003, gli stessi non sono utili ai fini della determinazione della retribuzione spettante in occasione dei passaggi alla posizione retributiva superiore nell'ambito dello stesso livello professionale o a livello professionale superiore.

In considerazione della nuova struttura della retribuzione definita nel presente contratto e nella parte VI del CCNL Mobilità/Area AF, quanto corrisposto mensilmente a titolo di EDR deve essere riassorbito, a decorrere dal 1° settembre 2012, dai seguenti elementi retributivi:

- a) salario di produttività, di cui all'art. 30 del presente contratto;
 - b) salario professionale, di cui all'art. 72 del CCNL Mobilità/Area AF;
 - c) indennità di utilizzazione professionale e indennità di navigazione, di cui all'art. 31 del presente contratto,
 - d) tredicesima mensilità di cui all'art. 70 del CCNL Mobilità/Area AF ed all'art. 27 del presente contratto;
 - e) assegno personale pensionabile di cui all'art. 28 del presente contratto;
 - e) ove gli elementi retributivi di cui alle precedenti lettere a) e b) consentano solo parzialmente il previsto riassorbimento, quest'ultimo va completato sulle altre voci accessorie della retribuzione (escluso lo straordinario e la trasferta) riferite allo stesso mese o, se insufficienti, su quelle del mese successivo, fino a completa copertura degli EDR di cui sopra.
3. Si conferma che l'EDR 8.11.1995, di cui alla colonna C della tabella (all. A) all'art. 30 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003, viene corrisposto mensilmente per dodici mensilità e riassorbito mensilmente dalle voci retributive di cui alle lettere a), b) ed e) del precedente punto 2.

Si conferma, altresì, che lo stesso EDR 8.11.1995 viene erogato anche in occasione della corresponsione della 13^a mensilità e dell'assegno personale pensionabile, come espressamente indicato negli artt. 27 e 28 del presente contratto; il riassorbimento dell'EDR 8.11.1995 deve essere effettuato nelle seguenti circostanze:

- f) viene effettuato esclusivamente dall'importo complessivo dell'assegno personale pensionabile di cui all'art. 28 del presente contratto;
- g) non viene effettuato sull'importo complessivo della 13^a mensilità.

4. Si conferma che l'EDR 11.9.1998, di cui alla colonna D della tabella (all. A) all'art. 30 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003, viene corrisposto mensilmente per dodici mensilità e riassorbito mensilmente dalle voci retributive di cui alle lettere a), b) ed e) del precedente punto 2.

Si conferma, altresì, che lo stesso EDR 11.9.1998 viene erogato anche in occasione della corresponsione della 13^a mensilità, come espressamente indicato nell'art. 27 del presente contratto, ed il riassorbimento viene effettuato sull'importo complessivo della 13^a mensilità.

5. Gli importi degli EDR 8.11.1995 e 11.9.1998 restano confermati nelle misure riconosciute ai lavoratori interessati alla data di entrata in vigore del presente contratto e non sono rivalutabili.
6. Gli EDR 8.11.1995 e 11.9.1998 non competono o vanno ridotti in tutti i casi di mancata corresponsione o di riduzione della retribuzione pensionabile.

ART. 27 TREDICESIMA MENSILITA'

1. A decorrere dal 1° settembre 2012, la 13^a mensilità, in aggiunta agli elementi retributivi di cui all'art. 70 (Tredicesima e quattordicesima mensilità) del CCNL Mobilità/Area AF, è integrata dai seguenti elementi retributivi:
- a) elemento retributivo individuale (ERI), di cui all'art. 25 del presente contratto;
 - b) EDR 8.11.1995, di cui alla colonna C della tabella (all. A) all'art. 30 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003;
 - c) EDR 11.9.1998, di cui alla colonna C della tabella (all. A) all'art. 30 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003;
 - d) assegno ad personam, di cui al punto 1 dell'art. 38 del presente contratto.
2. Si conferma che dall'importo complessivo della 13^a mensilità di cui al precedente punto 1, va riassorbito l'importo dell'EDR 11.9.1998 di cui alla lettera c) dello stesso punto 1.

ART. 28 ASSEGNO PERSONALE PENSIONABILE (14^a MENSILITA' ex CCNL Mobilità/Area AF)

1. Nei confronti dei lavoratori in servizio alla data del 31.7.2003, la 14^a mensilità di cui all'art. 70 (Tredicesima e quattordicesima mensilità) del CCNL Mobilità/Area AF mantiene inalterata la denominazione di "Assegno personale pensionabile", confermando natura e finalità previdenziali ai sensi di quanto previsto dall'art. 220 T.U. 1092/73, come sostituito dall'art. 22 L. 177/76 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In relazione a quanto sopra, a decorrere dal 1° settembre 2012, in aggiunta agli elementi retributivi di cui all'art. 70 del CCNL Mobilità/Area AF, l'assegno personale pensionabile è integrato dai seguenti elementi retributivi:

- a) elemento retributivo individuale (ERI), di cui all'art. 25 del presente contratto;
 - b) EDR 8.11.1995, di cui alla colonna C della tabella (all. A) all'art. 30 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003;
 - c) assegno ad personam, di cui al punto 1 dell'art. 38 del presente contratto.
3. Si conferma che dall'importo complessivo dell'assegno personale pensionabile di cui al precedente punto 2, va riassorbito l'importo dell'EDR 8.11.1995 di cui alla lettera **b)** dello stesso punto 2.
4. La corresponsione dell'assegno personale pensionabile avverrà con le modalità definite nel ripetuto art. 70 del CCNL Mobilità/Area AF e nel punto 2 dell'art. 38 (Disposizioni finali) del presente contratto.

ART. 29 PREMIO DI RISULTATO

In applicazione di quanto definito all'art. 73 (Premio di risultato) del CCNL Mobilità/Area AF, è istituito il Premio di risultato annuale per tutto il personale del Gruppo FS, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di produzione/efficienza/qualità aziendale, con criteri individuati e concordati tra le parti a livello nazionale di Gruppo.

Gli indicatori di produttività, le modalità per fissare gli obiettivi annuali degli stessi, gli ambiti territoriali di riferimento per consuntivare i risultati e la misura media annuale del premio sono definiti nell'accordo nazionale del 17.11.2010.

ART. 30 SALARIO DI PRODUTTIVITA'

1. Tenuto conto dell'art. 2 della legge 126 del 24 luglio 2008, della previsione di cui all'art. 53 L. 122 del 30 luglio 2010 e dei successivi interventi legislativi in materia, che saranno oggetto di valutazione tra le parti, a fronte dei maggiori livelli di produttività, conseguibili per effetto dell'applicazione nelle Società del Gruppo FS delle seguenti flessibilità normative:
- a) Multiperiodalità di cui ai punti 1.1 e 1.2 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF ed al punto 1.2 dell'art. 13 del presente contratto;
 - b) Variazione della distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro settimanale, di cui al 3° comma del punto 1.3 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF;
 - c) Riduzione a 8 ore minime consecutive del riposo giornaliero per i lavoratori addetti ai turni di cui alle lettere a) e c) del punto 1.6 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF;
 - d) Orario spezzato di cui al punto 1.7 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF ed al punto 1.5 dell'art. 13 del presente contratto;
 - e) per il personale mobile di cui al punto 2 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF:
 - e.1) il limite orario annuo del lavoro notturno, definito al punto 2.5 dell'art. 13 del presente contratto, in applicazione del punto 2.5 del citato art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF;
 - e.2) la diversa modalità di calcolo delle ore annue di riposo settimanale, definite in ciascuna sezione specifica al punto 2.7 dell'art. 13 del presente contratto, sulla base di quanto previsto al punto 2.4.3, lettera b), del citato art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF;

nonché delle indennità mensili legate alle prestazioni effettuate e corrisposte a titolo di indennità di utilizzazione professionale, come indicate al successivo punto 2, vengono

riconosciuti annualmente e corrisposti su base mensile per 12 mensilità, con incidenza nella retribuzione di riferimento ai fini pensionistici ed ai fini dell'accantonamento del Trattamento di Fine Rapporto, gli importi di seguito indicati a titolo di salario di produttività:

Figure Professionali	Liv./ Pos. retr.	Importo annuo	Figure Professionali	Liv./ Pos. retr.	Importo annuo
Responsabile di Struttura Operativa - Macch.	Q1	1.290,60	Capo Tecnico - MI	B2/B3	1.025,40
Responsabile di Struttura Operativa - Uffici	Q1	962,16	Capo Tecnico - MR	B2/B3	1.970,76
Responsabile di Struttura Operativa - Altri	Q1	466,32	Capo Tecnico - ONI	B2/B3	1.599,60
Coordinatore di Protezione Aziendale (*)	Q1	466,32	Capo Tecnico - ONT	B2/B3	1.506,48
Professional Senior - Macch.	Q1	1.290,60	Capo Stazione	B2/B3	1.839,60
Professional Senior - Bordo	Q1	466,32	Macchinista	B2/B3	1.184,28
Professional Senior - Uffici	Q1	962,16	Tecnico Specializzato di Protezione Aziendale (*)	B2/B3	1.099,80
Professional Senior - Altri	Q1	466,32	Specialista Tecnico Amministrativo	B2/B3	1.595,64
Comandante	Q1	466,32	Capo Treno / Capo Servizi Treno	B2/B3	1.056,00
Comandante - Resp.Eserc.Manut.	Q1	894,00	Specialista Tecnico Commerciale	B2/B3	1.542,96
Direttore di Macchina	Q1	466,32	Coadiutore medico	B2/B3	1.595,64
Direttore di Macchina - Ispettore Manutni	Q1	652,20	Tecnico Sanitario Specializzato	B2/B3	1.595,64
Responsabile linea tecnica-operativa - Macch.	Q2	1.225,08	Ufficiale Navale	B2/B3	360,00
Responsabile linea tecnica-operativa - Uffici	Q2	896,64	Ufficiale di Macchina	B2/B3	360,00
Responsabile linea tecnica-operativa - Altri	Q2	400,80	Ufficiale	B2/B3	360,00
Controllore/Coadiutore di Protezione Aziendale (*)	Q2	400,80	Nostromo	B2/B3	360,00
Professional - Macch.	Q2	1.225,08	Capo Elettricista	B2/B3	360,00
Professional - Uffici	Q2	896,64	Capo Motorista	B2/B3	360,00
Professional - Altri	Q2	400,80	Tecnico della Manutenzione - MI	C1/C2	1.042,32
Professional Sanitario	Q2	896,64	Tecnico della Manutenzione - MR	C1/C2	1.512,36
Primo Ufficiale Navale	Q2	400,80	Tecnico della Manutenzione - ONI	C1/C2	1.270,68
Primo Ufficiale di Macchina	Q2	400,80	Tecnico della Manutenzione - ONT	C1/C2	1.089,96
Primo Ufficiale	Q2	400,80	Tecnico della Circolazione	C1/C2	1.182,96
Impiegato Direttivo	A	1.623,96	Tecnico di Macchina	C1/C2	1.232,52
Capo Tecnico - MI	B1	1.041,72	Tecnico di Verifica	C1/C2	1.052,88
Capo Tecnico - MR	B1	1.987,08	Tecnico Formazione Treno	C1/C2	1.182,96
Capo Tecnico - ONI	B1	1.615,92	Tecnico di Manovra e Condotta	C1/C2	1.232,52
Capo Tecnico - ONT	B1	1.522,80	Tecnico di Manovra e Condotta - ex Macch.	C1/C2	2.056,80
Capo Stazione	B1	1.855,92	Tecnico di Protezione Aziendale (*)	C1/C2	912,48
Macchinista	B1	1.200,60	Tecnico di Ufficio	C1/C2	1.408,32
Tecnico Specializzato di Protezione Aziendale (*)	B1	1.116,12	Tecnico Commerciale	C1/C2	1.033,08
Specialista Tecnico Amministrativo	B1	1.611,96	Tecnico Sanitario	C1/C2	1.408,32
Capo Treno / Capo Servizi Treno	B1	1.072,32	Tecnico Polifunzionale Treno	C1/C2	1.380,00
Specialista Tecnico Commerciale	B1	1.559,28	Elettricista	C1/C2	346,32
Coadiutore medico	B1	1.611,96	Motorista	C1/C2	346,32
Tecnico Sanitario Specializzato	B1	1.611,96	Carpentiere	C1/C2	346,32
Ufficiale Navale	B1	376,32	Operaio di Coperta	C1/C2	346,32
Ufficiale di Macchina	B1	376,32			
Ufficiale	B1	376,32			
Nostromo	B1	376,32			
Capo Elettricista	B1	376,32			
Capo Motorista	B1	376,32			
(*) Ove la misura del SP individuato per queste figure professionali risulti inferiore a quella attribuita alle figure professionali rivestite dai lavoratori interessati al 31.8.2012, ai medesimi la differenza verrà riconosciuta ad personam					

Figure Professionali	Liv./ Pos. retr.	Importo annuo	Figure Professionali	Liv./ Pos. retr.	Importo annuo
Operatore Specializzato della Manutenzione - MI	D1	1.026,36	Ausiliario - Circ	E1	808,80
Operatore Specializzato della Manutenzione - MR	D1	1.468,44	Ausiliario - MI	E1	967,56
Operatore Specializzato della Manutenzione - ONI	D1	1.215,96	Ausiliario - MR	E1	1.376,88
Operatore Specializzato della Manutenzione - ONT	D1	1.084,44	Ausiliario - ONI	E1	1.107,36
Operatore Specializzato Circolazione	D1	1.202,28	Ausiliario - ONT	E1	1.062,84
Operatore Specializzato Circolazione - ex Macch.	D1	2.026,56	Ausiliario - Uffici	E1	935,04
Autista	D1	624,72	Operatore Qualificato - Circ	E1	808,80
Capo Squadra Ausiliari	D1	904,80	Operatore Qualificato - MI	E1	967,56
Operatore Specializzato Uffici	D1	1.052,64	Operatore Qualificato - MR	E1	1.376,88
Operatore Specializzato di Bordo	D1	760,80	Operatore Qualificato - ONI	E1	1.107,36
Operatore sanitario specializzato	D1	1.052,64	Operatore Qualificato - ONT	E1	1.062,84
Infermiere	D1	1.052,64	Cameriere	E1	319,20
Ingrassatore	D1	340,80	Carbonaio	E1	319,20
Marinaio	D1	340,80	Giovanotto di Coperta	E1	319,20
Dispensiere	D1	340,80	Garzone di Camera	E1	319,20
Operatore Specializzato della Manutenzione - MI	D2/D3	1.010,04	Garzone di Cucina	E1	319,20
Operatore Specializzato della Manutenzione - MR	D2/D3	1.452,12	Ausiliario - Circ	E2/E3	792,24
Operatore Specializzato della Manutenzione - ONI	D2/D3	1.199,64	Ausiliario - MI	E2/E3	951,00
Operatore Specializzato della Manutenzione - ONT	D2/D3	1.068,12	Ausiliario - MR	E2/E3	1.360,32
Operatore Specializzato Circolazione	D2/D3	1.185,96	Ausiliario - ONI	E2/E3	1.090,80
Autista	D2/D3	608,40	Ausiliario - ONT	E2/E3	1.046,28
Capo Squadra Ausiliari	D2/D3	888,48	Ausiliario - Uffici	E2/E3	918,48
Operatore Specializzato Uffici	D2/D3	1.036,32	Operatore Qualificato - Circ	E2/E3	792,24
Operatore Specializzato di Bordo	D2/D3	744,48	Operatore Qualificato - MI	E2/E3	951,00
Operatore sanitario specializzato	D2/D3	1.036,32	Operatore Qualificato - MR	E2/E3	1.360,32
Infermiere	D2/D3	1.036,32	Operatore Qualificato - ONI	E2/E3	1.090,80
Ingrassatore	D2/D3	324,48	Operatore Qualificato - ONT	E2/E3	1.046,28
Marinaio	D2/D3	324,48	Cameriere	E2/E3	302,64
Dispensiere	D2/D3	324,48	Carbonaio	E2/E3	302,64
			Giovanotto di Coperta	E2/E3	302,64
			Garzone di Camera	E2/E3	302,64
(*) Ove la misura del SP individuato per queste figure professionali risulti inferiore a quella attribuita alle figure professionali rivestite dai lavoratori interessati al 31.8.2012, ai medesimi la differenza verrà riconosciuta ad personam			Garzone di Cucina	E2/E3	302,64
			Manovale	F	272,64
			Mozzo	F	272,64
			Allievo comune polivalente	F	272,64
			Piccolo di Cucina	F	272,64
			Piccolo di Camera	F	272,64

2. In relazione ai maggiori livelli di produttività conseguibili per l'applicazione dell'orario di lavoro settimanale a 38 ore, di cui al punto 1 dell'art. 13 del presente contratto, gli importi riportati nella tabella di cui al precedente punto 1 saranno incrementati, per ciascun livello professionale/posizione retributiva dei seguenti importi annui:

Livello prof.le	Posizione retributiva	Importo annuo
Q	Q1	1.059,48
	Q2	910,80
A	A	873,60
B	B1	855,00
	B2	817,80
C	B3	805,59
	C1	786,84
D	C2	780,66
	D1	774,48
E	D2	737,28
	D3	725,09
F	E1	724,92
	E2	687,72
	E3	675,44
	F1	619,56
	F2	607,41

3. Ai lavoratori che alla data di stipula del presente contratto risultino impiegati in attività di manovra e terminalizzazione con orario di lavoro settimanale a 34 ore, gli importi riportati nella tabella di cui al precedente punto 2 sono incrementati, per ciascun livello professionale/posizione retributiva, dei seguenti ulteriori importi annui lordi:

Livello prof.le	Posizione retributiva	Importo annuo
C	C1	600,00
D	D1	570,00
	D2	550,00
E	E1	520,00
	E2	500,00

Tali importi saranno riconosciuti fino a quando permane l'utilizzazione prevalente del lavoratore nelle attività di manovra e terminalizzazione.

4. Il salario di produttività di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, verrà corrisposto a partire dal 1° settembre 2012 in relazione all'effettivo passaggio alle 38 ore settimanali ed assorbirà, a decorrere dalla stessa data, le seguenti voci retributive corrisposte in precedenza:

a) Indennità di utilizzazione professionale di cui ai punti 2.2, 2.3, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4, 5, 7, 8.1, 8.2, 9.5 dell'art. 34 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003 e indennità di navigazione di cui al punto 12 dello stesso art. 34,

che, pertanto, dalla stessa data sono soppresse.

Gli importi annui individuati nelle tabelle di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 saranno erogati all'80% su base mensile, mentre il conguaglio sarà effettuato, tenendo anche conto di quanto previsto ai successivi punti 5, 6 e 7, con il ruolo paga del mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

5. Per l'anno di assunzione o in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore spetta una quota di Salario di Produttività, in proporzione ai mesi lavorati, considerando mese intero le frazioni superiori a 15 giorni.
6. In caso di temporanea utilizzazione in attività diverse da quelle previste per la figura professionale rivestita, il salario di produttività verrà riconosciuto con riferimento alla effettiva utilizzazione.
7. L'importo mensile del salario di produttività viene ridotto di 1/26 per ogni giornata di assenza non retribuita.

ART. 31 INDENNITA' DI UTILIZZAZIONE PROFESSIONALE E INDENNITA' DI NAVIGAZIONE

Indennità di utilizzazione professionale

1. A decorrere dal 1° settembre 2012 sono confermate le misure dell'indennità di utilizzazione professionale nelle misure mensili già riconosciute individualmente, alla data del 31 agosto 2012, ai Quadri di cui alla Tabella A del successivo punto 11.
2. Per i Quadri che, a decorrere dal 1° settembre 2012, accederanno alla posizione retributiva Q1 e per i lavoratori che accederanno al livello professionale Q - Quadri (posizione retributiva Q2), fermi restando i limiti massimi di cui alla Tabella A del successivo punto 11, le misure minime mensili dell'indennità di utilizzazione professionale sono le seguenti:
- a) Quadri - posizione retributiva Q1: € 63,52

- b) Quadri - posizione retributiva Q2: € 59,39
3. L'indennità di utilizzazione professionale di cui ai precedenti punti 1 e 2 non viene corrisposta nelle giornate di assenza non retribuita e, in caso di malattia, nelle prime 7 giornate di assenza.
- In tali casi, al lavoratore non verrà corrisposto l'importo dell'indennità di utilizzazione professionale pari ad 1/26 per ogni giornata di assenza.
4. Per il personale del settore macchina e per il personale di bordo è confermata, a decorrere dal 1° settembre 2012, l'indennità di utilizzazione parte variabile, nelle misure orarie e chilometrica individuate nella Tabella A del punto 11 del presente articolo.
- Per il personale di bordo, ai fini della determinazione di tale indennità, l'attività di scorta si calcola dall'orario programmato di partenza del treno fino all'ora reale di arrivo, non comprendendo a tali fini i periodi di scorta interrotti da una pausa di almeno 15 minuti netti nei quali il PDB non deve effettuare attività a bordo o a terra.
5. Nelle giornate di presenza in servizio in riserva, in disponibilità non attiva, in attività di traghettamento (ivi compreso il servizio di tradotta e manovra), per la partecipazione a corsi disposti dall'azienda per la formazione/aggiornamento professionale e per il conseguimento delle abilitazioni, nonché nelle giornate di assenza diverse da quelle indicate al successivo punto 6, al personale di macchina e di scorta verrà corrisposta, a decorrere dal 1° settembre 2012, una indennità di utilizzazione professionale giornaliera, nelle misure di seguito indicate:
- a) Personale di macchina: € 12,80,
- b) Personale di bordo: € 4,50.
6. La indennità di utilizzazione professionale di cui al precedente punto 5 non viene corrisposta nelle giornate di assenza non retribuita e nelle prime 7 giornate di assenza per malattia.
7. Per il personale navigante del settore navi traghetto è confermata, a decorrere dal 1° settembre 2012, l'indennità di utilizzazione professionale nelle misure giornaliere individuate nelle **colonne A e B della Tabella B** del punto 11 del presente articolo.
- 7.1 L'indennità di utilizzazione professionale mensile individuata nella **colonna A della Tabella B** del punto 11 del presente articolo viene corrisposta al solo personale navigante con le figure professionali di Primo Ufficiale Navale, Primo Ufficiale di Macchina e Primo Ufficiale del livello Quadri (posizione retributiva Q2) e di Comandante e Direttore di Macchina del livello Quadri (posizione retributiva Q1) di cui all'art. 27 (Classificazione professionale) del CCNL Mobilità/Area AF.
- 7.2 L'indennità di utilizzazione professionale individuata nella colonna A della Tabella B del punto 11 del presente articolo viene corrisposta al personale navigante iscritto nei ruoli marittimi che presta servizio presso i Reparti Nautici ed in turno di porto ed anche quando l'applicazione del turno di porto avviene in porto non di residenza.
- 7.3 L'indennità di utilizzazione professionale individuata nella colonna B della Tabella B del punto 11 del presente articolo viene corrisposta al personale navigante iscritto nei ruoli marittimi che, impiegato a terra, svolge attività connesse con l'esercizio della navigazione.
- 7.4 Nelle giornate di presenza in servizio per la partecipazione a corsi disposti dall'azienda per la formazione/aggiornamento professionale e per il conseguimento delle abilitazioni, nonché nelle giornate di assenza diverse da quelle indicate al successivo punto 7.5, ai lavoratori verrà corrisposta, in luogo dell'indennità di utilizzazione professionale di cui ai precedenti punti 7.2 e 7.3, un'indennità di utilizzazione giornaliera nelle misure indicate nella colonna D della Tabella B del punto 11 del presente articolo.
- 7.5 L'indennità di utilizzazione professionale di cui ai precedenti punti 7.2 e 7.3 non viene corrisposta nelle giornate di assenza non retribuita e nelle prime 7 giornate di malattia.

Indennità di navigazione

8. A decorrere dal 1° settembre 2012 è confermata, per il personale navigante delle navi traghetto, un'indennità di navigazione corrisposta allo scopo specifico ed esclusivo di tener conto delle caratteristiche peculiari richieste per lo svolgimento della navigazione marittima e per l'espletamento delle attività connesse alle operazioni commerciali e ferroviarie, nelle misure indicate, per ogni giornata-turno, nella colonna C della Tabella B del punto 11 del presente articolo.
9. Nelle giornate di presenza in servizio per la partecipazione a corsi disposti dall'azienda per la formazione/aggiornamento professionale e per il conseguimento delle abilitazioni, nonché nelle giornate di assenza diverse da quelle indicate al successivo punto 10, ai lavoratori verrà corrisposta, in luogo dell'indennità di navigazione di cui al precedente punto 8, un'indennità giornaliera nelle misure indicate nella colonna D della Tabella B del punto 11 del presente articolo.
10. L'indennità di navigazione di cui ai precedenti punti 8 e 9 non viene corrisposta nelle giornate di assenza non retribuita e nelle prime 7 giornate di malattia.
11. Misure dell'indennità di utilizzazione professionale e dell'indennità di navigazione

Tabella A

Liv./ pos.retr.	Figura professionale	Attività	Misure	Importo mensile
Q1	Responsabile struttura operativa Professional senior Coordinatore di Protezione Aziendale Comandante (1) Direttore di Macchina (1)			fino ad un massimo di € 418,59
Q2	Responsabile linea tecnica-operativa Controllore/Coadiutore di Protezione Aziendale Professional Professional sanitario Primo Ufficiale Navale (1) Primo Ufficiale di Macchina (1) Primo Ufficiale (1)			fino ad un massimo di € 272,43
		VOCI		Importo orario
B1, B2, B3	Macchinista	lavoro condotta diurna a doppio agente condotta notturna a doppio agente condotta diurna ad agente unico condotta notturna ad agente unico condotta diurna ad agente solo condotta notturna ad agente solo condotta diurna con polifunzionale condotta notturna con polifunzionale		0,54 4,20 7,20 8,70 10,50 12,00 14,00 8,70 11,80
B1, B2, B3	Capo Treno/Capo Servizi Treno	scorta diurna		2,40
D1, D2, D3	Operatore Specializzato Commerciale	scorta notturna		4,70
B1, B2, B3	Capo Treno/Capo Servizi Treno	scorta diurna con equipaggio ad agente solo scorta notturna con equipaggio ad agente solo		3,20 5,50
		VOCI		Importo per 10 km.
B1, B2, B3	Macchinista	Kilometri, con equipaggio a DA o ad AU (2) Kilometri, con equipaggio ad Agente solo o con Polifunzionale (2)		0,11 0,30
NOTE:				
(1)	L'indennità di utilizzazione professionale o l'indennità di navigazione riportate nella Tabella B sono aggiuntive rispetto ai valori dell'indennità di utilizzazione professionale indicati nella presente Tabella A.			
(2)	Le frazioni inferiori a 10 Km. si trascurano.			

Tabella B

Livello professionale	Settore	Figura professionale	Indennità di utilizzazione professionale		Indennità di navigazione	I.U.P. nelle giornate di assenza
			(A) Importo giornaliero	(B) Importo giornaliero	(C) Importo per giornata/turno	(D) Importo per giornata/turno
F	Comuni	Mozzo Allievo comune polivalente Piccolo di cucina Piccolo di camera	26,08	13,55	9,41	8,93
E	Comuni	Cameriere Carbonaio Giovannotto di coperta Garzone di camera Garzone di cucina	26,08	13,55	9,41	8,93
D	Comuni	Ingrassatore Marinaio Dispensiere	26,08	13,55	(1) 9,41	(1) 8,93
C	Sottufficiali	Elettricista Motorista	26,95	14,07	9,77	9,44
	Comuni	Carpentiere Operaio di coperta	26,08	13,55	9,41	8,93
B	Stato Maggiore	Ufficiale Navale Ufficiale di Macchina	27,74	17,70	10,05	11,44
		Ufficiale				
	Capi Servizio	Nostromo Capo Elettrecista Capo Motorista	32,10	14,25	11,43	9,97
Q2	Stato Maggiore	Primo Ufficiale Navale Primo Ufficiale di Macchina Primo Ufficiale	51,40		27,11	27,76
Q1	Stato Maggiore	Comandante Direttore di Macchina	75,48		47,77	45,42
NOTE:						
(A) Corrisposta al personale iscritto nei ruoli marittimi che presta servizio presso i Reparti Nautici ed in turno di porto, anche quando l'applicazione del turno di porto avviene in porto non di residenza.						
(B) Corrisposta al personale iscritto nei ruoli marittimi che, impiegato a terra, svolge attività connesse con l'esercizio della navigazione.						
(C) Corrisposta allo scopo specifico ed esclusivo di tener conto delle caratteristiche peculiari richieste per lo svolgimento della navigazione marittima e per l'espletamento delle attività connesse alle operazioni commerciali e ferroviarie.						
(1) Ai Marinai utilizzati come "timoniere" l'indennità di navigazione è maggiorata del 3% per ogni giornata-turno.						

ART. 32**INDENNITA' PER SCORTA VETTURE ECCEDENTI**

Sono confermati i trattamenti previsti ai punti 1, 2 e 3 dell'art. 35 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003.

ART. 33**INDENNITA' PER ATTIVITA' SVOLTA IN CANTIERI NOTTURNI**

A decorrere dal 1° settembre 2012, al personale della manutenzione infrastrutture che, in presenza di specifiche esigenze di carattere tecnico, produttivo od organizzativo, svolge attività in cantieri notturni o che alterni prestazioni notturne con prestazioni diurne modificando temporaneamente la distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro, spetta una indennità per ogni giornata di lavoro svolto nel cantiere notturno pari ad € 12,00.

ART. 34

TRASFERITA E ALTRI TRATTAMENTI PER ATTIVITA' FUORI SEDE

1. In applicazione di quanto previsto al 2° comma del punto 1.4 dell'art. 77 del CCNL Mobilità/Area AF, al personale che sia inviato in missione continuativa in Alto Adige saranno confermati i trattamenti in essere alla data di sottoscrizione del presente contratto.
2. L'indennità di cui al precedente punto 1 viene corrisposta dal giorno in cui il lavoratore parte dalla propria residenza per la località di missione e cessa nel giorno stesso in cui il lavoratore rientra nella residenza; per tali giorni di partenza o di rientro va corrisposto al lavoratore:
 - a) 1/25 dell'importo di cui al precedente punto 1 se nei giorni medesimi l'assenza dalla residenza superi le 12 ore;
 - b) il 50% dell'importo di cui alla precedente lettera a) se nei giorni medesimi l'assenza dalla residenza sia pari o inferiore a 12 ore.

L'indennità di cui al precedente punto 1 non viene ridotta nei giorni di riposo o di festività se il riposo o la festività vengono goduti nella località di missione continuativa.

ART. 35

EMOLUMENTO PERSONALE AZIENDALE

Sono confermati i trattamenti previsti ai punti 1 e 2 dell'art. 38 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003.

ART. 36

INDENNITA' DIVERSE

1. Ad integrazione di quanto previsto al punto 3 dell'art. 83 (Indennità diverse) del CCNL Mobilità/Area AF, ai lavoratori che svolgano prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del punto 1.6 dell'art. 28 (Orario di lavoro) dello stesso CCNL Mobilità/Area AF anche con orario spezzato è corrisposta, per ogni giornata di presenza, a decorrere dal 1° settembre 2012, una indennità nelle misure di seguito indicate:
 - a) prestazione unica o con intervallo fino a 1 ora: € 1,00
 - b) prestazione con intervallo superiore a 1 ora e fino a 2 ore: € 5,20
 - c) per le prestazioni con intervallo superiore a 2 ore e fino a 3 ore si conferma l'indennità giornaliera già prevista al ripetuto punto 3 dell'art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF.

Le indennità di cui alle precedenti lettere a), b) e c) non sono tra loro cumulabili.

Le indennità di cui al presente punto 1 non sono corrisposte oltre che nelle giornate di assenza non retribuita, nelle giornate di permesso di cui al punto 2 dell'art. 42 (Permessi) del CCNL Mobilità/Area AF e in caso di malattia.

2. Per il 6° o per il 7° giorno lavorato verrà corrisposta un'indennità nelle misure di seguito indicate:
 - a) € 24,00, nel caso di distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni dal martedì al sabato (6° giorno lavorato);
 - b) € 34,00, nel caso di distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni comprendenti la domenica (7° giorno lavorato).

Le indennità di cui al presente punto 2 non sono corrisposte in caso di assenza dal servizio a qualsiasi titolo.

3. In applicazione del 1° capoverso del punto 4 dell'art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF, nei casi delle flessibilità di orario definite nel precedente art. 13, ad eccezione dei casi di cui al 1° capoverso della lettera e) del punto 2.7.3 del precedente art. 13 in quanto confermati rispetto alla precedente previsione del Contratto Aziendale FS del 16.4.2003, vengono confermati i trattamenti di cui ai punti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 dell'art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF.

4. Compenso per condotta mezzi di trazione con potenza superiore a 200 CV

Ai lavoratori delle figure professionali di Tecnico di Manovra e Condotta (livello C) e di Operatore Specializzato della Circolazione (livello D), compete un compenso orario, a decorrere dal 1° settembre 2012 pari a € 0,90 quando effettuano servizio di manovra alla condotta di mezzi di trazione con potenza superiore ai 200 CV.

5. Provvidioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno

In applicazione del punto 2 dell'art. 80 (Indennità di maneggio denaro) del CCNL Mobilità/Area AF ed a conferma di quanto stabilito nell'all. 1 all'allegato B all'Accordo programmatico del 15.5.2009, ai lavoratori che, svolgendo attività di controlleria a bordo dei treni, scoprono irregolarità o abusi nel trasporto dei viaggiatori viene riconosciuta una percentuale non inferiore al 35% delle somme riscosse a titolo di sovrattassa, ovvero una percentuale non inferiore al 10% sul prezzo dei biglietti rilasciati ai viaggiatori in partenza da località sprovviste di punti vendita diretta e indiretta, con le modalità definite a livello aziendale.

6. Indennità di bilinguismo

Si conferma la corresponsione ai lavoratori in servizio in impianti ubicati nella provincia di Bolzano ed in quelli della città di Trento che siano in possesso dell'attestato comprovante la conoscenza della seconda lingua rilasciato dalla Provincia Autonoma di Bolzano e che per ragioni di servizio operano nella Provincia di Bolzano a contatto con la clientela, di una indennità mensile nelle misure di seguito indicate:

a) quadri delle posizioni retributive Q1 e Q2:	€ 174,11
b) lavoratori dei livelli professionali A e B:	€ 145,09
c) lavoratori dei livelli professionali C e D:	€ 116,08
d) lavoratori dei livelli professionali E ed F:	€ 104,47

Per la corresponsione dell'indennità ai lavoratori interessati è richiesto il superamento di uno specifico esame comprovante la conoscenza della seconda lingua.

L'indennità di bilinguismo non è corrisposta in tutti i casi di assenza non retribuita ed è ridotto in proporzione in tutti i casi previsti nel CCNL Mobilità/Area AF e nel presente contratto nei quali viene ridotta la retribuzione.

Analogo trattamento è confermato al personale di macchina che opera in regime di interoperabilità nei servizi con la Francia, ove richiesto in relazione alle norme sulla sicurezza della circolazione ferroviaria.

7. Indennità per istruttori nei corsi professionali

Ai lavoratori utilizzati in qualità di istruttori in corsi di istruzione professionale, purché nelle giornate interessate l'attività di insegnamento in aula sia sostitutiva delle attività normalmente

svolte in relazione alla figura professionale rivestita, spetta una indennità per ciascuna ora di lezione pari a:

- a) € 1,55 per chi svolge l'attività per più di 8 giornate nel mese;
- b) € 4,15 per chi svolge l'attività saltuariamente.

8. Assegno di confine

8.1 Al personale ferroviario, che per ragioni di servizio risiede permanentemente in territorio estero di confine con l'Italia (Modane - Francia, Chiasso - Svizzera, Arnoldstein e Innsbruck - Austria) per svolgere le attività lavorative richieste dalla Società di appartenenza, viene corrisposto mensilmente in euro, in aggiunta alla retribuzione prevista per l'interno, un assegno di confine nelle misure indicate nelle seguenti tabelle A e B. Detto assegno è maggiorato del 100%.

Per la Svizzera vengono indicate le misure dell'assegno di confine in valuta locale, da trasformare in euro sulla base del tasso giornaliero di conversione del 1° giorno di ciascun mese pubblicato, a cura del Ministero dell'Economia, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Tabella A

Assegno di confine lordo mensile attribuito ai lavoratori in servizio in territorio estero di confine con l'Italia ed ivi residente, con dimora fissa, senza il carico familiare:

livello prof.le	FRANCIA	AUSTRIA	SVIZZERA
F - E	€ 398,96	€ 668,15	fr.sv. 1.899
D	€ 459,94	€ 736,39	fr.sv. 2.099
C	€ 498,06	€ 820,91	fr.sv. 2.325
B-A-Q2-Q1	€ 559,03	€ 905,50	fr.sv. 2.565

Tabella B

Assegno di confine lordo mensile attribuito ai lavoratori in servizio in territorio estero di confine con l'Italia ed ivi residente, con dimora fissa, con la famiglia:

livello prof.le	FRANCIA	AUSTRIA	SVIZZERA
F - E	€ 489,06	€ 860,08	fr.sv. 2.420
D	€ 550,04	€ 948,96	fr.sv. 2.670
C	€ 603,39	€ 1.139,80	fr.sv. 2.948
B-A-Q2-Q1	€ 672,00	€ 1.154,12	fr.sv. 3.223

Al delegato responsabile della delegazione estera gli importi dell'assegno di confine di cui sopra sono maggiorati del 5%.

8.2 L'assegno di confine di cui al precedente punto 8.1 non è corrisposto in tutti i casi di assenza non retribuita ed è ridotto in proporzione in tutti i casi previsti nel CCNL Mobilità/Area AF e nel presente contratto nei quali viene ridotta la retribuzione.

9. Indennità PdM Cargo

Si conferma il riconoscimento dell'indennità di € 11,28 al Macchinista dell'equipaggio a doppio agente nei servizi della Divisione Cargo, per ogni volta che svolge le attività come definite al punto D) dell'accordo nazionale del 29.3.2012.

10. Compenso per i collaudi

E' confermata la corresponsione del compenso per i collaudi nei termini e con le modalità previste dalla disciplina attualmente vigente in materia.

11. Visite in conto terzi per il personale sanitario

E' confermata, per il personale sanitario di RFI SpA, la possibilità di effettuare prestazioni sanitarie extra istituzionali derivanti da quanto sancito dal Codice della Strada, da richieste di Amministrazioni dello Stato e di Aziende operanti nel settore dei trasporti.

Per tali attività è confermato che una percentuale dei proventi venga ripartito tra tutto il personale.

Gli importi medi mensili da corrispondere ai lavoratori sono confermati nelle attuali misure massime rispettivamente di € 259,00 per il personale tecnico-sanitario, di € 207,00 per il personale amministrativo e di € 1.085,00 per il personale medico.

12. Indennità di sede all'estero

E' confermata la corresponsione dell'indennità di sede all'estero per i lavoratori occupati nelle sedi estere delle Società del Gruppo FS.

13. Compenso addetti manutenzione rotabili

Al personale della manutenzione rotabili sono confermati i compensi di cui all'accordo del 23.6.2005, con le modalità e qualora ricorrano le condizioni ivi indicate.

14. Al personale incaricato di svolgere attività di direzione lavori, **coordinamento per la progettazione** e coordinamento esecuzione lavori sarà riconosciuta una specifica indennità correlata alla durata dell'incarico, alla complessità dei lavori ed al valore delle commesse.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente contratto saranno definiti fra le parti stipulanti i criteri di riconoscimento, il valore economico dell'indennità e le relative modalità di corresponsione.

ART. 37

INDENNITA' PER IL PERSONALE NAVIGANTE

Sono confermati i trattamenti previsti ai punti 1 e 2 dell'art. 40 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003.

ART. 38

DISPOSIZIONI FINALI

1. Assegno ad personam (ex art. 38.6 CCNL 90/92)

L'assegno ad personam di cui al punto 6 dell'art. 38 del CCNL 90/92 eventualmente in godimento alla data di entrata in vigore del presente contratto, continua ad essere corrisposto ed è riassorbibile solo nel caso di passaggio al parametro retributivo o a livello professionale superiore.

Tale assegno ad personam è utile ai fini di pensione ed ai fini del TFR e concorre ai fini della determinazione della 13^a mensilità e dell'assegno personale pensionabile di cui agli artt. 27 e 28 del presente contratto.

2. Modalità di corresponsione della retribuzione

2.1 La retribuzione di cui ai punti 3 e 4 dell'art. 68 del CCNL Mobilità/Area AF, agli artt. 69, 71 e 72 del CCNL Mobilità/Area AF, agli artt. 25, 36.8 e 36.12 (Indennità diverse) del presente contratto ed al precedente punto 1 è corrisposta su base mensile, secondo le procedure

previste dal CCNL Mobilità/Area AF e dal presente contratto, entro il giorno 27 del mese corrente.

2.2 Fatta eccezione per il Premio di risultato di cui all'art. 73 del CCNL Mobilità/Area AF ed all'art. 28 del presente contratto e per le indennità di cui agli artt. 46 e 77 del CCNL Mobilità/Area AF, la retribuzione di cui ai restanti articoli del CCNL Mobilità/Area AF nonché quella di cui ai restanti articoli del presente contratto, legata a prestazioni, è corrisposta entro il giorno 27 del mese successivo a quello cui si riferiscono le prestazioni, contestualmente con la retribuzione del mese corrente di cui al precedente punto 2.1.

2.3 La 13^a mensilità è corrisposta entro il 20 dicembre di ogni anno.

2.4 La 14^a mensilità di cui all'art. 70 del CCNL Mobilità/Area AF, o l'assegno personale pensionabile di cui all'art. 28 del presente contratto, sono corrisposti entro il 27 luglio di ciascun anno, contestualmente alla retribuzione di cui ai precedenti punti 2.1 e 2.2.

3. Le indennità per le lavorazioni di cui ai punti 1.3, 1.4 e 1.5 dell'art. 77 del previgente CCNL delle Attività Ferroviarie del 16.4.2003 sono soppresse in quanto tali lavorazioni non sono più effettuate dai lavoratori delle Società del Gruppo FS.

ART. 39

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Oltre a quanto stabilito al punto 2 dell'art. 84 (Trattamento di fine rapporto) del CCNL Mobilità/Area AF, per i lavoratori delle Società del Gruppo FS sono incluse nel calcolo della retribuzione di riferimento ai fini dell'accantonamento del TFR le seguenti voci retributive:

- elemento retributivo individuale (ERI), di cui all'art. 25 del presente contratto;
- assegno personale pensionabile, di cui all'art. 28 del presente contratto, nella misura determinata a seguito del riassorbimento dell'EDR 8.11.1995 di cui al punto 3 dello stesso art. 28;
- salario di produttività, di cui all'art. 30 del presente contratto.
- indennità di utilizzazione professionale, di cui all'art. 31 del presente contratto;
- 50% dell'indennità di navigazione, di cui all'art. 31 del presente contratto;
- indennità per prestazioni lavorative anche con orario spezzato, di cui al punto 1 dell'art. 36 (Indennità diverse) del presente contratto;
- assegno ad personam, di cui al punto 1 dell'art. 38 (Disposizioni finali) del presente contratto.

EDR 8.11.1995 e 11.9.1998 di cui all'art. 26 del presente contratto

			EDR 8.11.1995	EDR 11.9.1998
livello / pos.retr.	Figure professionali A	ex profili professionali B	Importo mensile C	Importo mensile D
Q1	Responsabile struttura operativa (settore Macchina)		189,54	273,59
	Responsabile struttura operativa (altri settori)		189,54	204,90
	Professional senior (settore Macchina)		179,21	273,59
	Professional senior (altri settori)		180,21	204,90
		Ispettore Capo Aggiunto	221,04	204,90
		Capo Settore Uffici	178,69	204,90
		Capo Settore Stazioni	189,54	204,90
		Capo Settore Gestioni	177,66	204,90
		Capo Settore Viaggiante	179,21	204,90
		Capo Settore Controlleria	188,51	204,90
		Capo Settore Macchina	191,61	273,59
		Capo Settore Tecnico	189,54	204,90
	Comandante	Comandante	447,25	204,90
	Direttore di macchina	Direttore di macchina	459,13	204,90
Q2	Responsabile di linea operativa-tecnica (settore Macchina)		139,96	220,73
	Responsabile di linea operativa-tecnica (altri settori)		139,96	152,05
	Professional (settore Macchina)		128,08	220,73
	Professional (altri settori)		128,08	152,05
	Professional Sanitario		128,08	152,05
		Ispettore Principale	168,88	152,05
		Revisore Superiore di 1 ^a classe	128,08	152,05
		Segretario Superiore di 1 ^a classe	128,08	152,05
		Segretario Tecnico Superiore di 1 ^a classe	128,08	152,05
		Segretario Sup.re di 1 ^a classe d'informatica	128,08	152,05
		Capo Stazione Sovrintendente	139,96	152,05
		Capo Gestione Sovrintendente	119,30	152,05
		Capo Personale Viaggiante Sovrintendente	127,56	152,05
		Controllore Viaggiante Sovrintendente	140,99	152,05
		Capo Deposito Sovrintendente	145,12	220,73
		Capo Tecnico Sovrintendente	132,73	152,05
	Primo Ufficiale Navale	Primo Ufficiale Navale	347,06	152,05
	Primo Ufficiale di Macchina	Primo Ufficiale di Macchina	346,03	152,05
	Primo Ufficiale	Primo Ufficiale Marconista	359,45	152,05
A	Impiegato direttivo		66,11	61,23
		Ispettore (par. 186)	66,11	61,23
B1	Specialista tecnico/amministrativo		54,23	54,11
	Analista contabile		54,23	54,11
	Analista programmatore		54,23	54,11
		Ispettore (par. 156-167)	66,11	61,23
		Segretario Superiore (par. 186)	54,23	54,11
		Segretario Tecnico Superiore (par. 186)	54,23	54,11
		Segretario Superiore d'informatica (par. 186)	54,23	54,11
		Revisore Superiore (par. 186)	54,23	54,11
	Capo Treno/Capo Servizi Treno	Capo Treno/Capo Servizi Treno (par. 186)	92,45	77,04
	Specialista Tecnico Commerciale		58,88	56,90
		Capo Gestione Superiore (par. 186)	58,88	56,90
	Capo Tecnico		73,34	65,57
		Capo Tecnico Superiore (par. 186)	73,34	65,57
	Capo Stazione		98,13	80,45
		Capo Stazione Superiore (par. 186)	98,13	80,45
	Macchinista	Macchinista (par. 186)	144,09	190,49
	Paramedico	Paramedico (par. 186)	56,29	55,35
	Tecnico Sanitario Specializzato	Tecnico Sanitario (par. 186)	65,59	60,92
	Ufficiale Navale	Ufficiale Navale	197,29	139,94
	Ufficiale di Macchina	Ufficiale di Macchina	180,24	129,72
	Ufficiale	Ufficiale	197,29	129,72
	Nostromo	Nostromo	153,90	113,91
	Capo Motorista	Capo Motorista	160,10	117,63
	Capo Elettricista	Capo Elettricista	160,10	117,63

segue - ALLEGATO A

livello / pos.retr.	Figure professionali		EDR 8.11.1995	EDR 11.9.1998
	A	ex profili professionali B	Importo mensile C	Importo mensile D
B2	Specialista tecnico/amministrativo		54,23	51,90
	Analista contabile		54,23	51,90
	Analista programmatore		54,23	51,90
		Segretario (par. 156-167)	54,23	51,90
		Segretario Tecnico (par. 156-167)	54,23	51,90
		Segretario d'informatica (par. 156-167)	54,23	51,90
	Capo Treno/Capo Servizi Treno	Capo Treno/Capo Servizi Treno (par. 156-167)	92,45	74,83
	Specialista Tecnico Commerciale		58,88	54,69
		Capo Gestione (par. 156-167)	58,88	54,69
	Capo Tecnico		73,34	63,37
		Capo Tecnico (par. 156-167)	73,34	63,37
	Capo Stazione		98,13	78,24
		Capo Stazione (par. 156-167)	98,13	78,24
C1	Macchinista	Macchinista (par. 156-167)	144,09	188,28
	Paramedico	Paramedico (par. 156-167)	56,29	53,14
	Tecnico Sanitario Specializzato	Tecnico Sanitario (par. 156-167)	65,59	58,72
	Nostromo	Nostromo (par. 156-167)	153,90	111,71
	Capo Motorista	Capo Motorista (par. 156-167)	160,10	115,43
	Capo Elettricista	Capo Elettricista (par. 156-167)	160,10	115,43
	Tecnico di Ufficio		56,81	53,45
		1° Tecnico degli Uffici	56,81	53,45
	Tecnico Commerciale		72,30	62,75
	Tecnico Manutenzione		63,01	57,17
	Tecnico Circolazione		72,30	62,75
	Tecnico di Verifica		72,30	62,75
	Tecnico Formazione Treno		72,30	62,75
	Tecnico di Manovra e Condotta		74,37	63,99
		1° Tecnico della Manutenzione	63,01	57,17
		1° Tecnico di Stazione	72,30	62,75
		1° Tecnico Deviatore	67,14	59,65
		1° Tecnico della Manovra	74,37	63,99
		1° Tecnico della Verifica	72,30	62,75
		1° Tecnico di Condotta	118,79	173,10
	Tecnico Sanitario		60,43	55,62
		Assistente Sanitario	60,43	55,62
	Elettricista	Elettricista	152,35	110,78
	Motorista	Motorista	152,35	110,78
	Carpentiere	Carpentiere	167,85	120,08
	Operaio di coperta	Operaio di coperta	147,71	107,99

segue - ALLEGATO A

livello / pos.retr.	Figure professionali		EDR 8.11.1995	EDR 11.9.1998
	A	B	Importo mensile C	Importo mensile D
D1	Operatore Specializzato Uffici		33,57	38,23
		Operatore d'ufficio (par. 156)	33,57	38,23
	Operatore Specializzato di Bordo		90,38	72,32
		Conduttore (par. 156)	90,38	72,32
	Operatore Spec.to Manutenzione		48,03	49,39
		Tecnico (par. 156)	52,16	49,39
		Operatore della Manutenzione (par. 156)	48,03	46,91
		Assistente di magazzino (par. 156)	26,86	34,20
		Assistente di deposito (par. 156)	62,49	55,59
	Capo Squadra Ausiliari		52,68	49,70
		Capo Squadra Ausiliari (par. 156)	52,68	49,70
		Capo Squadra Manovali r.e.	45,45	45,36
	Operatore Specializzato Circolazione		60,94	54,66
		Tecnico di stazione (par. 156)	53,71	50,32
		Assistente capo di stazione r.e.	43,38	44,12
		Deviatore Capo	64,04	56,52
		Operatore della Circolazione (par. 156)	60,94	54,66
		Manovratore Capo	66,62	58,07
		Macchinista T.M.	100,71	160,98
		Aiuto Macchinista r.e.	97,61	159,12
		Verificatore	49,58	47,84
	Autista	Autista (par. 156)	55,26	51,25
	Operatore Sanitario Specializzato Infermiere		49,06	47,53
			49,06	47,53
		Operatore sanitario (par. 156)	49,06	47,53
	Ingrassatore	Ingrassatore (par. 156)	144,61	104,86
	Marinaio	Marinaio (par. 156)	144,61	104,86
	Dispensiere	Dispensiere	144,61	104,86
D2	Operatore Specializzato Uffici		33,57	36,61
		Operatore d'ufficio (par. 135-142)	33,57	36,61
	Operatore Specializzato di Bordo		90,38	70,70
		Conduttore (par. 135-142)	90,38	70,70
	Operatore Spec.to Manutenzione		48,03	45,29
		Operaio Qualificato (par. 135-142)	53,20	48,38
		Operatore della Manutenzione (par. 135-142)	48,03	45,29
		Assistente di magazzino (par. 135-142)	26,86	32,58
		Assistente di deposito (par. 135-142)	62,49	53,96
	Capo Squadra Ausiliari	Capo Squadra Ausiliari (par. 135-142)	52,68	48,07
	Operatore Specializzato Circolazione		60,94	53,03
		Assistente di stazione (par. 135-142)	51,65	47,46
		Deviatore	59,39	52,10
		Operatore della Circolazione (par. 135-142)	60,94	53,03
		Manovratore	61,46	53,34
	Autista	Autista (par. 135-142)	55,26	49,62
	Operatore Sanitario Specializzato Infermiere		49,06	45,91
			49,06	45,91
		Operatore sanitario (par. 135-142)	49,06	45,91
	Ingrassatore	Ingrassatore (par. 135-142)	144,61	103,23
	Marinaio	Marinaio (par. 135-142)	144,61	103,23
E1	Ausiliario		45,96	43,23
		Ausiliario (tecnico) (par. 135)	45,96	43,23
		Ausiliario di stazione (par. 135)	51,65	46,64
		Ausiliario viaggiante (par. 135)	56,29	49,43
		Ausiliario (uffici) (par. 135)	29,44	33,32
		Aiuto Macchinista T.M. r.e.	71,79	141,19
	Carbonaio	Carbonaio (par. 135)	144,61	102,42
	Cameriere	Cameriere	144,61	102,42
E2	Ausiliario		45,96	41,73
		Ausiliario (tecnico) (par. 100-122)	45,96	41,73
		Ausiliario di stazione (par. 100 - 122)	51,65	45,14
		Ausiliario viaggiante (par. 100-122)	56,29	47,92
		Ausiliario (uffici) (par. 100-122)	29,44	31,81
	Carbonaio	Carbonaio (par. 122)	144,61	100,91
	Giovanotto di coperta	Giovanotto di coperta	144,61	100,91
F	Garzone di cucina	Garzone di cucina	144,61	100,91
	Garzone di camera	Garzone di camera	144,61	100,91
	Mozzo	Mozzo	144,61	98,36
	Piccolo di cucina	Piccolo di cucina	144,61	98,36
	Piccolo di camera	Piccolo di camera	144,61	98,36
	Allievo Comune Polivalente	Allievo Comune Polivalente	144,61	98,36

CONTRATTO AZIENDALE DI GRUPPO FS del 28 giugno 2012

INDICE

	Articoli	Pagina
	Composizione delle parti	2
	Premessa	3
1	Sistema della partecipazione	4
2	Sistema delle Relazioni Industriali	4
3	Pari Opportunità	8
4	Assemblea	10
5	Referendum	11
6	Locali	12
7	Permessi per motivi sindacali e cariche elettive	12
8	Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	13
9	Fondo di sostegno al reddito	13
10	Assunzioni	13
11	Assunzioni particolari	14
12	Classificazione e sviluppo professionale	15
13	Orario di lavoro	16
	<i>1. Disciplina generale</i>	<i>16</i>
	<i>2. Disciplina particolare per il personale mobile</i>	<i>19</i>
14	Ferie e permessi	28
15	Malattia e infortunio non sul lavoro	29
16	Tutela della maternità e della paternità	30
17	Trasferimenti	30
18	Pasti aziendali	30
19	Tutela legale e copertura assicurativa	31
20	Risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso	32
21	Titoli di viaggio	32
22	Welfare aziendale	33
23	D.L.F.	34
24	Trattamento economico	34
25	Elemento retributivo individuale (ERI)	36
26	Elementi distinti della retribuzione (EDR)	36
27	Tredicesima mensilità	37
28	Assegno personale pensionabile (14 ^a mensilità ex CCNL AF)	37
29	Premio di risultato	38
30	Salario di produttività	38
31	Indennità di utilizzazione professionale e indennità di navigazione	41
32	Indennità per scorta vetture eccedenti	44
33	Indennità per attività svolta in cantieri notturni	44
34	Trasferta e altri trattamenti per attività fuori sede	45
35	Emolumento personale aziendale	45
36	Indennità diverse	45
37	Indennità per il personale navigante	48
38	Disposizioni finali	48
39	Trattamento di fine rapporto	49
Allegato A	Tabelle EDR 8.11.1995 e EDR 11.9.1998	50